SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 marzo 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 2024, n. **34**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attività di autoscuola;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera *c)*, che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento per il conseguimento di una patente di guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti;

Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione all'attività di insegnante e di istruttore;

Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, è necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale è svolta la relativa attività di istruttore;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della strada, la patente di categoria D può conseguirsi all'età di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005;

Ritenuta l'opportunità di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attività di insegnamento riguardi tali categorie di patenti;

Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalità di esame, nonché aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023;

Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* diploma di istruzione secondaria di secondo grado;»;

2) alla lettera *d)*, dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana»;

b) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;

2) al comma 3, la parola «accreditato» è sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso»;

c) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *a)*, la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2.».

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-*bis*.»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «, né può farne più parte,»;

3) al comma 3, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-*bis* è subordinata all'osservanza del predetto accordo.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Abilitazioni di istruttore)*. — 1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, n. 5).»;

f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*;

2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*;

4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*;

5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.»;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Corso di formazione iniziale per istruttore)*. — 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato:

a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5;

b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*;

c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* o *c)*;

d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*.

3. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.».

4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.

5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria ri-

chiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.»;

h) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera *c)*. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *a)*, la parola: «quaranta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

2.2) alla lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera *a)*»;

2.3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:

1) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera *a)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera *b)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera *c)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;

4) per l'abilitazione di cui all'articolo 5, lettera *d)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.»;

2.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera *c)*, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera *a)*. Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.»;

i) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-*bis*.»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «né può farne più parte,»;

3) al comma 3, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento»;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è

in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-*bis* è subordinata all'osservanza predette linee guida.»;

5) al comma 4 le parole: «accreditati ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «erogatori di cui all'articolo 2, comma 2,»;

l) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 6, comma 1, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4.»;

2) al comma 2, le parole: «del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'istruttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-*bis*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c)*. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.»;

m) all'articolo 12, comma 2, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale»;

n) all'articolo 13:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.»;

o) gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis* al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformano alle disposizioni del presente regolamento.

3. Nei casi di cui al comma 2, è consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 1° febbraio 2024

Il Ministro: SALVINI

Visto, *Il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 574

ALLEGATO 1

(Articoli 2, comma 2 e 10, comma 2)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

A) Parte teorica (160 ore)

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e dell'Unione europea (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto dell'Unione europea) *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)*	8 ORE
Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la pubblica amministrazione) *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)*	7 ORE
Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)*	5 ORE
Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale. Analisi degli incidenti stradali. Utenti vulnerabili *docente: ingegnere o insegnante*	20 ORE
Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento *docente: ingegnere o insegnante*	25 ORE
Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante*	5 ORE
Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante*	6 ORE
Trasporto delle merci pericolose *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante*	2 ORE
Conducenti e titoli abilitativi alla guida	7 ORE

docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma. 1, lettera a) ovvero insegnante	
Norme di comportamento sulle strade *docente: insegnante*	20 ORE
Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni *docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a)*	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni *docente: psicologo*	15 ORE
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) *Docente: medico o psicologo*	5 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. *docente: medico*	10 ORE
Elementi di primo soccorso *docente: medico*	5 ORE
Elementi di fisica *docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)*	10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante *docente: insegnante*	5 ORE

ALLEGATO 2

(Articoli 7, comma 2 e 10, comma 1)

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

A) Parte teorica (90 ore)

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento *docenti: ingegnere o insegnante*	20 ORE
Elementi di fisica *docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g)*	10 ORE
Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi *docente: ingegnere o istruttore*	10 ORE
Norme di comportamento sulle strade *docente: insegnante*	20 ORE
Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) *Docente: medico o psicologo*	5 ORE
Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni *docente: psicologo*	10 ORE
Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore *docente: insegnante*	5 ORE
Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc. *docente: medico*	5 ORE
Elementi di primo soccorso *docente: medico*	5 ORE

B) Parte pratica (lezioni individuali):

1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 1 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato.	26 ORE
2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 2	32 ORE

a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato.	
3. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 3 a) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; b) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; d) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus.	32 ORE
4 Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), n. 4 a) 6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A; b) 14 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; c) 6 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; d) 6 ore di simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; e) 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus.	38 ORE

ALLEGATO 2-bis

(Articolo 10, comma 3)

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. b)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A
Art. 5, co. 1, lett. c)	6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus	Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; Dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. c)	6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

Estensione dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) in:

ABILITAZIONE	PROGRAMMA DEL CORSO	ESAME INTEGRATIVO
Art. 5, co. 1, lett. d)	6 ore di lezione simulata di guida su un motociclo di categoria A 6 ore di lezione simulata di guida su un autobus	dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A; dimostrazione capacità di istruzione alla guida di un autobus

ALLEGATO 3

(Articoli 2, comma 3, 7, comma 4 e 10, comma 3)

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto ________________________________ (C.F. ____________________________) in qualità di legale rappresentante di ____

ATTESTA/DICHIARA

che il/la Sig.____, nat__ a ____ (prov. ____), il ___/___/______, residente in ____________________________________ (prov. ____), Via/Piazza____

HA FREQUENTATO PRESSO QUESTA STRUTTURA IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER:

(*) barrare il caso che ricorre

□ PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA

□ PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA B, BE, C e CE

□ PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE

□ PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA B, BE, C, CE, D e DE

□ PER L'ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA PER LE PATENTI DI CATEGORIA AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE

□ PER L'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE A QUELLA DI ISTRUTTORE

□ PER L'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE A QUELLA DI INSEGNANTE

□ PER L'ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE PER LE PATENTI DI CATEGORIA ____________ A QUELLE DI CATEGORIA ____________

dal ___/___/______ al ___/___/______

avviato a seguito di comunicazione del ___/___/______ alla Regione/Provincia autonoma di ____________________________ (*da compilare solo se il soggetto erogatore del corso è un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica*).

Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del________________.

Luogo e data ___/___/______

Il legale rappresentante del soggetto erogatore

del corso

(timbro e firma)

ALLEGATO 3-bis

(Articoli 4, comma 1 e 9, comma 1)

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto ______________________________ (C.F. __________________________) in qualità di legale rappresentante di _______________________________________

ATTESTA/DICHIARA

che il/la Sig.____, nat__ a ____ (prov. ___), il ___/___/______, residente in _________________________________ (prov. ___), Via/Piazza____

HA FREQUENTATO PRESSO QUESTA STRUTTURA IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER:

(*) barrare il caso che ricorre

□ INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA

□ ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

dal ___/___/______ al ___/___/______

avviato a seguito di comunicazione del ___/___/______ alla Regione/Provincia autonoma di ______________________________ (*da compilare solo se il soggetto erogatore del corso è un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica*).

Il percorso formativo di cui al presente attestato è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del________________.

Luogo e data ___/___/______

Il legale rappresentante del soggetto erogatore

del corso

(timbro e firma)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali

non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riportano gli articoli 115, comma 1 e 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O. n. 74:

«Art. 115 *(Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali).* — 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

c) anni diciotto per guidare:

1)

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'art. 177;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.».

«Art. 123 *(Autoscuole).* — 1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-*bis*.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida.

7-*bis*. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 19-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-*bis*. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-*bis*; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-*bis*, lettera *b)*; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-*bis*. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-*bis*. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-*bis* del presente articolo.

11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-*quater*. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2011, n. 99.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n. 134.

— Il decreto 27 ottobre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e *BE)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 2021, n. 292.

— Si riportano gli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2011, n. 57:

«Art. 5 *(Abilitazioni di istruttore)*. — 1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;

b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lettera *d)*, punto d3).».

«Art. 6 *(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore)*. — 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) patente di guida comprendente:

1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.

1-*bis*. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera *d)*, comporta la decadenza dall'abilitazione.».

— Si riporta l'art. 18 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286:

«Art. 18 *(Qualificazione iniziale)*. — 1. Per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all'art. 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all'allegato I, sezioni 2 o 2-*bis*, è necessario il previo possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, e del superamento del relativo esame.

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, e del superamento del relativo esame;

b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, e del superamento del relativo esame;

c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-*bis*, e del superamento del relativo esame.

4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera *b)*, abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere *a)* o *b)*, abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.

6. I titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, comma 2, lettera d, e 13, del citato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante)*. — 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

d) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana.

1-*bis*. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera *d)*, comporta la decadenza dall'abilitazione.».

«Art. 2 *(Corso di formazione iniziale per insegnante)*. — 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'art. 123, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.

3. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.».

«Art. 3 *(Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante)* — .1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera *b)* il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

2-*bis*. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2.

3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.».

«Art. 4 *(Corsi di formazione periodica per insegnante)*. — 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'art. 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-*bis*.

2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, né può farne più parte, prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

3-*bis*. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-*bis* è subordinata all'osservanza del predetto accordo.

4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art. 3, comma 3.».

«Art. 6 *(Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore).* — 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

a) età non inferiore a ventuno anni;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*;

4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2.

1-*bis*. La revoca della patente di cui al comma 1, lettera *d)*, comporta la decadenza dall'abilitazione.».

«Art. 8 *(Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore).* — 1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera *c)*. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.

2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera *b)* il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera *a)*;

c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:

1) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera *a)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

2) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera *b)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;

3) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera *c)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;

4) per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera *d)*, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.

2-*bis*. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo. I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera *c)*, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 7, comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera *a)*. Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.».

«Art. 9 *(Corsi di formazione periodica di istruttore).* — 1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 8 ha l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto erogatore di cui all'art. 2, comma 2, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione. L'obbligo di formazione periodica si applica anche agli istruttori abilitati prima del 25 marzo 2011. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale, a decorrere dalla data di conseguimento dell'abilitazione, o per le abilitazioni conseguite prima del 25 marzo 2011 a decorrere da tale data. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al terzo periodo. In tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-*bis*.

2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica né può farne più parte, prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;

b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento, con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

3-*bis*. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, concernente le professioni o attività regolamentate di competenza delle regioni o province autonome, è disciplinata in conformità all'Accordo fra le regioni e le province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-*bis* è subordinata all'osservanza predette linee guida.

4. I soggetti erogatori di cui all'art. 2, comma 2, non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art. 8, comma 4.».

«Art. 10 *(Estensione dell'abilitazione).* — 1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera *A)*, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera *B)*, in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'art. 8, verte sulle prove di cui al predetto art. 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera *a)*.

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'art. 3, verte sulle prove di cui al predetto art. 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera *a)*.

2-*bis*. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.

3. L'istruttore di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-*bis*. Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)*. Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.».

«Art. 12 *(Docenti dei corsi di formazione)*. — 1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2004, n. 196;

3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266;

4) laurea magistrale in giurisprudenza;

5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;

b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;

d) medico iscritto all'Ordine;

e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:

a) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera *a)*: ingegnere o psicologo;

b) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera *b)*: soggetto di cui al comma 1 lettera *a)*;

c) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera *c)*: ingegnere e psicologo;

d) per gli argomenti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *d)*, e per quelli di cui all'art. 9, comma 3, lettera *d)*: psicologo o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale.».

«Art. 13 *(Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica)*. — 1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell'art. 2, comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.

3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.».

24G00049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 2024.

Modifica dell'articolo 3 del decreto 15 dicembre 2023, concernente il fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "*Callinectes sapidus e Portunus segnis*".

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti , dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, approvata con dm n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», con il quale all'art. 10-*bis* è previsto che «Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 251156/2023 del 28 novembre 2023 con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un «fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu», ai sensi dell'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 mila euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni, ove emerge che tutto il territorio nazionale è interessato da una massiccia e crescente presenza del granchio blu;

Considerato che la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del granchio blu e la conseguente crisi economica, hanno provocato situazioni di grave difficoltà per i consorzi e le imprese del settore dell'acquacoltura sul territorio nazionale;

Considerata pertanto, la necessità di assicurare una rapida ripresa al settore, adottando tutte le misure necessarie ed urgenti al fine di contenere gli effetti negativi della diffusione del granchio blu;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, procedendo a stabilire i criteri e le modalità di erogazione delle già menzionate somme, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo;

Visto il decreto del Ministro del 15 dicembre 2023, recante «Attuazione dell'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: "Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "*Callinectes sapidus e Portunus segnis*""», (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2024);

Ritenuta la necessità di rettificare un mero errore materiale di redazione rilevato nel testo del decreto del Ministro del 15 dicembre 2023 all'art. 3;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 3 del decreto del Ministro del 15 dicembre 2023 recante «Attuazione dell'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: "Fondo per sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu "*Callinectes sapidus e Portunus segnis*""», è apportata la seguente modificazione:

la parola: «Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)» è sostituita dalla seguente: «Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 330

24A01505

DECRETO 14 marzo 2024.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 6694 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto reg. delegato UE n. 33/2019 e reg. di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integrano e recano modalità di applicazione del reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di DOP, IGP, menzioni tradizionali ed etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articoli 32 e 36, in materia di procedura nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DO e IG dei vini e per la modifica dei disciplinari di produzione. Disposizioni transitorie per la procedura nazionale delle domande in questione;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008 con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca» e modificato, altresì, il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Curtefranca» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Lombardia, su istanza del Consorzio per la tutela del Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Curtefranca» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta modifiche al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, come modificato dal reg. delegato UE n. 2023/1606, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 7 luglio 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Curtefranca»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la nota del Consorzio di tutela del Franciacorta, del 22 dicembre 2023, con la quale, in considerazione che le modifiche al disciplinare di produzione della DOC dei vini «Curtefranca», entreranno in vigore per la campagna vendemmiale 2024/2025, si specifica che agli operatori è consentita la facoltà di utilizzare le etichette conformi al previgente disciplinare per le annate precedenti all'entrata in vigore delle modifiche al disciplinare della citata DOC dei vini «Curtefranca»;

Vista altresì la nota M1.2024.0020493 del 5 febbraio 2024 con la quale la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio per la tutela del Franciacorta;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Curtefranca» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Curtefranca», così come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Curtefranca», così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2024/2025.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della dei vini «Curtefranca» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CURTEFRANCA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Curtefranca» bianco;

«Curtefranca» rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

1. «Curtefranca» bianco: Chardonnay per un minimo del 50%. Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;

2. «Curtefranca» rosso: Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%; Merlot per un minimo del 25%; Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%. Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei Comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del Comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata:

dalla riva del lago di Iseo segue il confine del Comune di Paratico fino ad incontrare il confine del Comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del Comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del Comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il Comune di

Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la *ex* strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del Comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del Comune di Castegnato. Segue sempre verso nord, il confine del Comune di Castegnato fino ad incontrare la*ex* strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia- Cellatica che segue in direzione Cellatica.

Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine Comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del Comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.

2. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

partendo dal confine della Provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del Comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la *ex* strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della Provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del Comune di Capriolo da dove si è partiti.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Curtefranca» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Per la produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e come descritto nel sistema informativo della Regione Lombardia.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato). Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

3. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti:

	ton/ha	vol %
Curtefranca bianco	10	10,5
Curtefranca rosso	10	10,5
Curtefranca bianco con menzione vigna	9	11,5
Curtefranca rosso con menzione vigna	8	12,0

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità degli acini.

5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di zone terrazzate ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi. La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, è inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:

primo anno: zero; secondo anno: zero; terzo anno: 6 ton/ha.

6. I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate eccezionalmente favorevoli mediante un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di IGT «Sebino».

7. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, su proposta del consorzio di tutela e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediatamente comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.

3. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della Provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni.

Conformemente all'art. 4.2 del regolamento n. 2019/33, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Conformemente all'art. 4.2 del regolamento (UE) n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera *c)* della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» è del 68%.

5. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT «Sebino». Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e potrà essere destinato ad IGT «Sebino».

6. Le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nello schedario viticolo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, ma non viceversa.

7. È consentito che a seguito della scelta di cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco o all'indicazione geografica tipica «Sebino» bianco, ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica «Sebino».

8. I seguenti vini, «Curtefranca» bianco e rosso con menzione vigna, devono essere sottoposti a un periodo minimo di elaborazione così definito:

(mesi)	passaggio in legno	affinamento in bottiglia
Curtefranca bianco	facoltativo	3
Curtefranca rosso	8	6

9. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione è consentita soltanto dopo un periodo di affinamento, a partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto della Regione Lombardia. Per tale motivo l'immissione al consumo non può essere antecedente alle date di seguito indicate:

Curtefranca bianco - 1° febbraio;

Curtefranca bianco vigna - 1° settembre (anno successivo alla vendemmia);

Curtefranca rosso - 1° luglio (anno successivo alla vendemmia);

Curtefranca rosso vigna - 1° settembre (due anni successivi alla vendemmia).

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Curtefranca» bianco:

colore: paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, floreale, caratteristico;

sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

«Curtefranca» rosso:

colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti;

odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;

sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Curtefranca» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;

odore: delicato, fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;

«Curtefranca» rosso:

colore: rosso intenso con riflessi granati;

odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente erbacee;

sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione vigna seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Curtefranca» che della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata. In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco o rosso).

3. È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

5. La specificazione tradizionale denominazione di origine controllata, deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Curtefranca» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

6. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi; se espressi nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la specificazione «denominazione di origine controllata» e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.

Qualora sia presente un'etichetta di immagine, è obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione «Curtefranca» in caratteri di altezza minima di 3 millimetri e nella stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Curtefranca.

7. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» possono essere commercializzati in contenitori di capacità massima di 12 litri. I vini «Curtefranca» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a 5 litri.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro. È ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a vite e/o a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

Fattori naturali rilevanti per il legame.

Il territorio di produzione del Curtefranca è delimitato a est dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo Saiano, Ome, Gussago e Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d'Iseo e dalle

ultime propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud dal Monte Orfano. Esso è formato da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla Valcamonica e caratterizzato da un'estrema complessità morfologica e geologica. Elemento comune di gran parte dei suoli della denominazione è dunque l'origine morenica che ne determina le caratteristiche principali: genesi alloctona, discreta profondità, drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli sono dunque particolarmente adatti alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche generali della zona vi è poi una grande variabilità pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti vegeto-produttivi, diverse dinamiche di maturazione delle uve e di conseguenza diverse caratteristiche sensoriali dei vini. Con lo studio di zonazione condotto negli anni '90 sono state identificate quattro unità vocazionali differenti che testimoniano la ricchezza di questo territorio. La denominazione di origine controllata Curtefranca ricade nella regione mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo risultando relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni termiche giornaliere ed annuali.

Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a determinare il regime delle precipitazioni e dei venti assicurando una regolare apporto idrico e l'assenza di umidità eccessiva:

vicinanza dell'area di pianura, il che trova riscontro in tutta una serie di fenomeni quali le inversioni termiche e le circolazioni di brezza;

vicinanza del lago d'Iseo, che manifesta caratteristici effetti in termini di mitigazione delle temperature medie, diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei venti;

presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l'area del lago e poi della Valcamonica, con effetti sul campo del vento e sulle precipitazioni.

Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi autunnale e primaverile, le precipitazioni annue sono pari a circa 1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate e generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le temperature, espresse con l'indice bioclimatico di Winkler sono comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza, all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il raggiungimento di una adeguata maturazione delle uve.

Fattori umani rilevanti per il legame.

La vite è presente in forma spontanea nel territorio della denominazione Curtefranca già in epoca preistorica: testimonianza è data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d'Iseo, laddove probabilmente v'erano insediamenti palafitticoli.

Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio sono innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le corti monastiche della zona note come «*franchae curtes*», corti esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di bonificare e coltivare i terreni.

L'attuale territorio così come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare era già descritto e delimitato nell'atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il dominio della Serenissima.

Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell'economia agricola della zona fine agli anni '60 del secolo scorso, quando con l'istituzione della DOC, è iniziato una sorta di Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi la principale coltura di questa denominazione, il cui nome Terre di Franciacorta prima, Curtefranca oggi testimonia il legame profondo con questo territorio e con la sua storia.

Base ampelografica.

Tradizionalmente si allevavano vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con la nascita della Doc, sono stati individuati i vitigni a bacca rossa maggiormente vocati e di tradizione radicata sul territorio: Cabernet franc (e sauvignon), Merlot, Barbera e Nebbiolo. Nel tempo, parallelamente all'evoluzione del gusto comune e della cultura enoica, ricercando maggiori gradi di maturazione tecnologica e polifenolica delle uve, la Barbera e il Nebbiolo sono stati in parte sostituiti dai Cabernet e dal Carmenere, varietà tradizionalmente coltivata in zona, spesso confusa col Cabernet franc e conosciuta localmente come «bordò magher» per la sua caratteristica di avere grappoli spargoli e con acini piccoli.

Nel 2008 il Carmenère è stato ufficialmente riconosciuto nel Disciplinare del Curtefranca rosso DOC. Per la tipologia Bianco il vitigno d'elezione è lo Chardonnay, accompagnato dal Pinot bianco e dal Pinot nero.

Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura.

La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana, poi gradualmente sostituita da forme moderne a spalliera con sviluppo ascendente della vegetazione e potatura a guyot o cordone speronato, che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato contenimento della produzione entro i limiti fissati dal disciplinare.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini.

Sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la produzione della tipologia base e della tipologia con menzione «vigna», che comporta rese più basse in vigneto e tempi obbligatori maggiori di invecchiamento in legno e affinamento in bottiglia. Ne risultano vini con maggiore estratto e alcolicità.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente riconducibili o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

La Doc Curtefranca è rappresentata da quattro tipologie: Bianco «base» e Bianco con menzione Vigna, Rosso «base» e Rosso con menzione Vigna che da un punto di vista analitico, ma soprattutto sensoriale sono molto ben caratterizzati e riconoscibili come vini del territorio, così come descritti all'art. 6 del presente disciplinare.

In particolare il Curtefranca bianco e rosso si presentano come vini di beva gradevole, con florealità e sapidità ben equilibrata il primo e sentori fruttati, spesso con note delicatamente erbacee il secondo. Il corpo è medio, le alcolicità moderate.

La menzione Vigna comporta un arricchimento di profumi e di struttura notevoli ed una caratterizzazione evidente legata allo specifico vigneto di provenienza. Nel Curtefranca Vigna rosso, il colore diventa granato, i profumi sono più profondi ed eterei, il sapore vellutato e complesso.

C) *Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera* B).

Il territorio della denominazione di origine controllata Curtefranca è situato sull'estremo confine settentrionale della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in prossimità del lago di Iseo. Il clima è per alcuni versi simile a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza del lago. D'estate il caldo estivo è mitigato dalle fresche correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione precedente mitigando le temperature. Da un punto di vista pedologico il territorio è eterogeneo, e si possono classificare quattro unità vocazionali: fluvioglaciale, con suoli mediamente profondi, scheletro grossolano, induce alla maturazione tecnologica, i livelli zuccherini maggiori. Il morenico sottile, caratterizzato da suoli sottili, situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle colline moreniche dove i livelli zuccherini sono leggermente inferiori. Nelle Uv versanti gradonati con suoli da sottili a moderatamente profondi limitati da substrato roccioso e morenico profondo con suoli da mediamente profondi a profondi alla maturazione i livelli zuccherini sono più bassi e l'acidità è significativamente più elevata.

La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria è la dimostrazione che trattasi di areale vocato alla viticoltura.

Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto su tutta la zona oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in Franciacorta e che conosciamo anche attraverso testimonianze storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi.

Da una specificità di questo territorio deriva il nome Curtefranca, neologismo che si riferisce alle corti franche, cioè al fatto che i principali centri dell'area dell'arco morenico — Borgonato, Torbiato, Nigoline, Timoline, Colombaro, Clusane, Cremignane, Adro — erano all'origine,

delle corti regie, che successivamente all'arrivo dei benedettini e dei cluniacensi, godettero di franchigie (*curtes francae*), cioè di esenzione dal pagamento dei dazi di trasporto, perché deputati al controllo delle strade e bonificatori del territorio.

Corte Franca è anche uno dei comuni posti nel centro del territorio stabilito dal disciplinare costituito con regio decreto di Vittorio Emanuele III nel luglio 1928, riunendo in una unica amministrazione i quattro nuclei storici di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline fino ad allora piccoli comuni autonomi.

Vari studi storici-geografici sostengono tale tesi. Importante a tal fine è stata l'opera di Gabriele Archetti su «Vigne e vino nel Medioevo: il modello della Franciacorta (secoli X-XV)» che ha permesso di tracciare una mappa della vitivinicoltura per il periodo altomedioevale.

Il primo documento che ci dà notizia di proprietà fondiarie dislocate in zona, dipendenti dal Monastero bresciano di S. Salvatore, risale all'anno 766. Si tratta del diploma con cui Adelchi, figlio di Desiderio, aveva provveduto a donare «*pro rimedio animae*» al monastero, fondato pochi anni prima per iniziativa della madre Ansa, tutti i beni (comprese vigne e cantina) avuti in eredità dal nonno Verissimo e dagli zii Donnolo e Adelchi.

Prima del secolo X, però, le conoscenze sulla diffusione e la consistenza della viticoltura rimangono scarse e frammentarie, anche se alcune località dovettero conoscere una intensa attività vinicola già in età romana. In un documento del 7 aprile 884, il Monastero di Santa Giulia esercitava la «*undatio fluminis in Caput Ursi*» cioè dal diritto di pedaggio sul fiume Pò a Caorso nel piacentino riceveva spezie, sale e olio, mentre il monastero trasportava vino rosso e vino bianco nei propri possedimenti del cremonese e del piacentino fino nel reatino.

I documenti del IX, e specialmente del X e XI secolo, come risulta dal Polittico di Santa Giulia, dalle carte di Leno e di altri importanti enti monastici urbani, testimoniano una diffusione colturale della vite sparsa un po' dappertutto e sono una spia indicativa della continuità, suggellata da significativi rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall'età tardo antica al pieno medioevo in Franciacorta, facilitata anche dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Una continuità che trova precisi riscontri documentari come mostrano soprattutto le carte giuliane e quelle della Mensa vescovile, come riferisce sempre Gabriele Archetti.

Nel 1967 viene istituita la Doc Franciacorta rosso e Pinots che è una delle prime denominazioni di origine controllata nate in Italia e che contempla anche la tipologia spumante. È nel 1995 che viene dedicato un disciplinare specifico con la nascita della Doc Terre di Franciacorta segno che il territorio meritava un'attenzione specifica sui vini bianchi e rossi tranquilli. Nel 2008 ulteriore passo fondamentale è stato il cambio di nome della denominazione a Curtefranca che ha idealmente ultimato il percorso di valorizzazione della denominazione in virtù dello stretto legame col territorio di origine produzione.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia S.r.l. Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - sede legale: 20 settembre n. 98/G - 00187 Roma.

Valoritalia S.r.l. è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, primo capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del regolamento UE n. 2019/34, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, paragrafo 1, secondo capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2022.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni:

Curtefranca.

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta.

Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino.

Descrizione dei vini:

1. Curtefranca rosso e Curtefranca rosso con menzione vigna.

Breve descrizione testuale:

Colore rosso vivo con riflessi rubino brillanti. Nella versione «vigna», rosso intenso con riflessi granati. Odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo, sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico. Di maggiore struttura e complessità nel «Vigna» grazie all'affinamento in legno e in bottiglia. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol (12% vol se con menzione vigna); estratto non riduttore minimo: 18 g/l (20 g/l se con menzione vigna).

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali:

1. Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

2. Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

3. Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

4. Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

5. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

2. Curtefranca bianco e Curtefranca bianco con menzione vigna

Breve descrizione testuale:

Colore paglierino con riflessi verdognoli, di maggiore intensità nel «Vigna». Odore: delicato, floreale, caratteristico. Sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico. Di maggiore intensità e complessità nel «Vigna», grazie all'affinamento in legno e in bottiglia. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol (12% vol se con menzione vigna); estratto non riduttore minimo: 15 g/l (17 g/l se con menzione vigna).

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali:

1. Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

2. Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

3. Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

4. Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

5. Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

Pratiche di vinificazione:

Pratiche enologiche specifiche.

—

Rese massime:

1. Curtefranca rosso

68 ettolitri per ettaro

2. Curtefranca rosso

10000 chilogrammi di uve per ettaro

3. Curtefrancia rosso con menzione vigna

54,4 ettolitri per ettaro

4. Curtefrancia rosso con menzione vigna

8000 chilogrammi di uve per ettaro

5. Curtefranca bianco

68 ettolitri per ettaro

6. Curtefranca bianco

10000 chilogrammi di uve per ettaro

7. Curtefranca bianco con menzione vigna

61,2 ettolitri per ettaro

8. Curtefranca bianco con menzione vigna

9000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata:

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del Comune di Brescia.

Varietà di uve da vino:

Cabernet franc N. - Cabernet

Cabernet sauvignon N. - Cabernet

Carmenère N. - Cabernet nostrano

Chardonnay B.

Merlot N.

Pinot bianco B. - Pinot

Pinot nero N. - Pinot

Descrizione del legame/dei legami:

Curtefranca

La Franciacorta è situata in prossimità del lago di Iseo godendone i benefici effetti. D'estate il caldo è mitigato dalle correnti che spirano lungo il corridoio della val Camonica e del lago e d'inverno il lago stesso riemette il calore accumulato mitigando le temperature. Dal punto di vista pedologico la Franciacorta è eterogenea, con sei unità vocazionali. La vite è presente in forma spontanea sin dalla preistoria. Documenti del IX, e del X e XI sec., come risulta dalle carte di importanti enti monastici, testimoniano la diffusione colturale della vite sparsa un po' dappertutto, facilitata dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Nel 1967 nasce la Doc, tra le prime in Italia.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti):

Articolo 7, comma 6 – Disposizioni supplementari di etichettatura

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

Disposizione in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi;

se espressi nell'ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Curtefranca», che la specificazione «denominazione di origine controllata» e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.

Qualora sia presente un'etichetta di immagine, è obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della denominazione «Curtefranca» in caratteri di altezza minima di 3 millimetri e nella stessa etichetta le altre eventuali diciture possono figurare senza alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Curtefranca.

24A01510

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 marzo 2024.

Sostituzione del commissario straordinario del Gruppo Alitalia SAI, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023 e successive modifiche ed integrazioni, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 maggio 2017, con il quale la società Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347/2003, e sono stati nominati commissari straordinari i signori prof. Enrico Laghi, prof. Stefano Paleari e dott. Luigi Gubitosi;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 2017 con il quale è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del gruppo alla società Alitalia Cityliner S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 5 dicembre 2018 con il quale l'avv. Daniele Discepolo è stato nominato commissario straordinario delle già menzionate società in amministrazione straordinaria in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Gubitosi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 dicembre 2019 con il quale si è provveduto alla nomina dell'avv. Giuseppe Leogrande in qualità di commissario straordinario unico della procedura di amministrazione delle sopra citate società, in sostituzione dei dimissionari avv. Daniele Discepolo, prof. Enrico Laghi e prof. Stefano Paleari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 5 marzo 2021 con il quale è stato ricostituito l'organo collegiale e nominata la terna commissariale composta dall'avv. Giuseppe Leogrande, il prof. avv. Daniele U. Santosuosso ed il prof. avv. Gabriele Fava;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico in data 12 maggio 2017, 20 ottobre 2020 e 21 febbraio 2024 relativi alla nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza, individuati da ultimo nelle persone del consigliere di Stato dott. Gabriele Carlotti (presidente), dott. Adriano Ippoliti ed avv. Paolo Maldari in qualità di esperti, Eni S.p.a. e LSG Sky Chefs S.p.a. in rappresentanza del ceto creditorio;

Vista la comunicazione in data 5 dicembre 2023 con la quale il prof. avv. Gabriele Fava ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario straordinario delle già menzionate società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria;

Considerata l'urgenza di provvedere alla ricostituzione del collegio commissariale, composto da tre membri, alla luce, *inter alia*, dell'attuale fase della procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Alitalia SAI;

Ritenuto di provvedere alla nomina del nuovo membro del collegio commissariale in sostituzione del dimissionario prof. avv. Gabriele Fava, ai sensi della direttiva 11 maggio 2023, come integrata con successivo decreto del 16 ottobre 2023;

Considerata la specifica professionalità, come risultante dal *curriculum vitae*, rispondente ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, dell'avv. Stefano Bertollini;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del professionista selezionato;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Alitalia SAI indicate in premessa è nominato commissario straordinario in sostituzione del dimissionario prof. avv. Gabriele Fava, l'avv. Stefano Bertollini, BRTSFN54L19H501I, nato a Roma, in data 19 luglio 1954.

Il presente decreto è comunicato al competente Tribunale, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2024

Il Ministro: URSO

24A01509

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2024.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2024 sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 9 febbraio 2024, n. 33, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. n. 83793 del 5 marzo 2024;

Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 22242 dell'11 ottobre 2023 e la nota di sollecito prot. n. 3795 del 6 febbraio 2024, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 23 marzo 2024 al 27 ottobre 2024 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola stessa:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari e affittuari per l'intero anno solare di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

b) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, di volta in volta secondo le necessità;

c) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il secondo grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli è consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno;

d) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'Amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;

e) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

f) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

g) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico;

h) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città metropolitana;

j) veicoli utilizzati per attività istituzionali del Comune di Procida, nonché veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, città metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL.

2. Per lo sbarco sull'isola, quando consentito, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera *a), b) c), d), e), f)*, e *g)*, dovranno compilare, con almeno quarantotto ore di anticipo, apposita richiesta, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

3. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera *a)* e *b)* dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica e assidua sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 11 marzo 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 788

24A01608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 marzo 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Ezetimibe Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 34/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 205 dell'11 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 248 del 22 ottobre 2022, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Sandoz» (rosuvastatina e ezetimibe);

Vista la domanda presentata in data 3 novembre 2023 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Sandoz» (rosuvastatina e ezetimibe);

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ROSUVASTATINA e EZETIMIBE SANDOZ (rosuvastatina e ezetimibe) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126263 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 10,07 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16,62 - Nota AIFA 13;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126301 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 10,07 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 16,62 - Nota AIFA 13;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126251 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126275 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126287 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126299 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse blister divisibile per dose unitaria - OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126313 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse blister divisibile per dose unitaria - OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 050126325 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Sandoz» (rosuvastatina e ezetimibe) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Sandoz» (rosuvastatina e ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01395

DETERMINA 4 marzo 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zejula», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 42/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 138 del 26 luglio 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2022;

Vista la domanda presentata in data 10 ottobre 2023 con la quale la società Glaxosmithkline (Ireland) Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Zejula» (niraparib);

Vista la delibera n. 25 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZEJULA (niraparib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Zejula» è indicato:

come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino;

come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino.

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/Al/PVC/Al/vinile/acrilico)» 56 compresse - A.I.C. n. 045690043/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5.734,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.463,61;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/Al/PVC/Al/vinile/acrilico)» 84 compresse - A.I.C. n. 045690056 /E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8.601,20;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.195,42.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È aggiornato il registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Zejula» a base di niraparib per le indicazioni ammesse alla rimborsabilità:

come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino;

come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://registri.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione
ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zejula» (niraparib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01396

DETERMINA 4 marzo 2024.

Rinegoziazione dei medicinali per uso umano «Zoton» e «Mylotarg», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 44/2024).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 404 del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 264 dell'11 novembre 2002, con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ZOTON (lansoprazolo);

Vista la determina AIFA n. 1027/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 162 del 14 luglio 2018, con la quale la società Pfizer Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MYLOTARG (gemtuzumab ozogamicina);

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2021, con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale ZOTON (lansoprazolo);

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Vista la delibera n. 2 del 30 gennaio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Sostituto del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale «Zoton» (lansoprazolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028775070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,15;

nota AIFA 1_48;

«30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse - A.I.C. n. 028775094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,37;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,51;

nota AIFA 1_48.

Il medicinale «Mylotarg» (gemtuzumab ozogamicina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«5 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 046485013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9.418,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15.543,93.

Eliminazione del *pay-back* vigente con riferimento al medicinale «Zoton» (lansoprazolo) a partire dal 1° gennaio 2024.

Il *pay-back* vigente sarà valido fino al 31 dicembre 2023 e l'azienda si impegna a ripianare il relativo ammontare.

Al medicinale «Mylotarg» (gemtuzumab ozogamicina) si applica uno sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo novativo della determina AIFA n. 571/2020 del 12 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 21 maggio 2020, limitatamente al farmaco «Zoton» (lansoprazolo), che pertanto si estingue *in parte qua*, e della determina AIFA n. 890/2019 del 29 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2019, avente ad oggetto il medicinale «Mylotarg» (gemtuzumab ozogamicina), che, pertanto, si estingue *in parte qua*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zoton» (lansoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mylotarg» (gemtuzumab ozogamicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 4 marzo 2024

Il direttore: RUSSO

24A01397

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2024.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*bis* (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da Eiopa sul sistema di governo societario. (Provvedimento n. 142).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal consiglio dell'istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed in particolare l'art. 76;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88 recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la circolare n. 140/1990 avente ad oggetto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 16, comma primo, lettera *d)*, della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 15, comma primo, lettera *d)* della legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-*bis*, 51-*ter*, 51-*quater* del Titolo IV, Capi I e II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinquies*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-*bis* (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

INDICE

Art. 1.

Modifiche al regolamento n. 29 del 6 settembre 2016

1. All'art. 2 (Definizioni) sono aggiunte le seguenti lettere:

a) dopo la lettera *dd)* è inserita la lettera dd-*bis*:

«dd-*bis*. Regolamento requisiti esponenti: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice»;

b) dopo la lettera u-*bis*) è inserita la lettera u-*ter*):

«u-*ter*) "organo competente": l'organo del quale l'esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;

2. All'art. 7, comma 2, lettera *e)* (Presentazione dell'istanza di autorizzazione), le parole: «secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 220/2011», sono sostituite con le seguenti: «secondo quanto previsto dal regolamento requisiti esponenti».

3. Al comma 2 dell'art. 26 (Organo amministrativo), la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* approva la politica aziendale per la valutazione del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'art. 76 del Codice, dei soggetti preposti alle funzioni di ammi-

nistrazione, di direzione e di controllo, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, nonché, secondo proporzionalità, di coloro che svolgono tali funzioni, adeguati in relazione agli specifici compiti previsti dalle disposizioni del presente regolamento, o, in caso di esternalizzazione di queste ultime all'interno o all'esterno del gruppo, rispettivamente, dei referenti interni o dei soggetti responsabili delle attività di controllo delle attività esternalizzate di cui all'art. 53, comma 3. Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità con cadenza almeno annuale. L'organo amministrativo si assicura anche attraverso tale politica di essere nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di governo societario, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa;»;

4. All'art. 26 (Organo amministrativo), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Il presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale».

5. Il comma 1 dell'art. 46 (Comunicazioni all'IVASS) è sostituito dal seguente:

«1. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS il conferimento dell'incarico, il rinnovo, le dimissioni, la decadenza, la sospensione e la revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II-*bis*.».

6. Al comma 2, lettera *a)* dell'art. 46 (Comunicazioni all'IVASS), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) dopo le parole «di ciascun amministratore,» sono aggiunte le seguenti: «nonché criteri di correttezza»;

b) al numero 7) le parole «soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità» sono sostituite dalle seguenti «soddisfino i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza e competenza;».

7. Dopo il Capo II (Obblighi di comunicazione) è inserito il seguente Capo:

«Capo II-*bis* - Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità

Art. 47-*bis* *(Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)*. — 1. Quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneità ai sensi degli articoli 20 e 23 del regolamento requisiti esponenti è condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

3. Gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità, ivi incluse eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

4. È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

5. L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 6 del regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione:

a. fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal regolamento requisiti esponenti;

b. se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti;

c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità ovvero l'adozione di misure correttive.

d. dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

7. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti:

a. il *curriculum vitae* dell'esponente;

b. il consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*);

c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4/Parte III - Titolo I - Capo II per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità alle norme;

d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'art. 23, comma 8 del regolamento requisiti esponenti.

8. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

9. L'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

10. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese locali ai sensi dell'art. 76, commi 1-*sexies* e 2 del Codice e dell'art. 24 del regolamento requisiti esponenti.

11. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, l'IVASS può:

a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, tra cui la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso;

oppure

b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

L'IVASS può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

12. Nel caso di cui al comma 11, lettera *a)*, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza, se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

13. I commi da 1 a 12 si applicano altresì se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina.

Art. 47-*ter (Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità)*. — 1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale all'IVASS.

3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa di assicurazione locale ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza.

4. La nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, gli esponenti o i responsabili delle funzioni possono essere nominati subito dopo la ricezione della comunicazione.

5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni ne dà comunicazione all'impresa locale entro il suddetto termine di novanta giorni. Nella comunicazione, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni, ove non risultanti già dal verbale stesso.

6. L'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice quando gli esponenti o i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità siano nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

7. Si applica l'art. 47-*bis* del presente regolamento, commi da 3 a 8 per quanto riguarda la documentazione che gli esponenti e i responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale.

8. La nomina degli esponenti e dei responsabili delle funzioni può essere effettuata prima che l'organo competente ne abbia valutato l'idoneità in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti *quorum* deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonché in caso di cessazione inattesa della carica di un responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dell'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti.

Art. 47-*quater (Procedura per la valutazione d'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo)*. — 1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina ed in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'art. 47-*quinquies* del presente regolamento; la valutazione non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa di assicurazione locale comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

Art. 47-*quinquies (Eventi sopravvenuti e rinnovi)*. — 1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa locale, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili interessati.

2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-*sexies* e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del regolamento requisiti esponenti non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del regolamento requisiti esponenti.

Art. 47-*sexies (Sospensione dagli incarichi)*. — 1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art. 6, commi 1 e 2, del regolamento requisiti esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresì prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.

Art. 47-*septies (Decadenza)*. — 1. IVASS può avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi, di verifica della conformità.».

8. All'Allegato 1, Parte III - Titolo I (Documento sulle politiche di indirizzo - contenuto minimale), il paragrafo relativo alla «Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità» è sostituito dal seguente:

«Politica in materia di requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 76 del Codice:

a) descrizione delle procedure di valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza e competenza dei soggetti preposti alle funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei responsabili delle funzioni di gestione dei rischi, revisione interna e conformità, di coloro che svolgono tali funzioni e dei referenti interni nonché dei responsabili delle attività di controllo sulle funzioni esternalizzate, qualora le predette funzioni siano state esternalizzate rispettivamente all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo;

b) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità;

c) una descrizione delle procedure riguardanti la valutazione dei requisiti e dei criteri di idoneità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti, per disposizioni normative, al possesso dei requisiti o al soddisfacimento dei criteri in parola; ciò sia al momento di valutare la loro idoneità a ricoprire una posizione rilevante, sia nel continuo».

9. L'Allegato A, Parte II - Titolo II (Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali) è abrogato;

10. È inserito l'Allegato 1 al presente provvedimento «Parte III - Titolo I - Capo II - Allegato 4».

Art. 2.

Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018

1. All'art. 2 (Definizioni), sono aggiunte le seguenti lettere:

a. dopo la lettera m-*ter*) è inserita la lettera m-*quater*):

«m-*quater*) "Regolamento requisiti esponenti": il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 maggio 2022, n. 88, recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 76, del Codice»;

b. dopo la lettera *l)* è inserita la lettera l-*bis*):

«l-*bis*) "organo competente": l'organo del quale l'esponente è componente; per i titolari delle funzioni fondamentali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle imprese che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso;

2. All'art. 5 (Organo amministrativo) sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1.*bis* Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.».

b. la lettera *n)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*n)* nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, 273 degli atti delegati e 76 del Codice e relative disposizioni di attuazione, approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei titolari e secondo proporzionalità di coloro che svolgono funzioni fondamentali, e dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'impresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)* del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo sia nel suo complesso in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance* ivi compresi i sistemi di incentivazione del personale, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa».

c. il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Il presidente è un esponente non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.».

d. il comma 10 è abrogato.

2.*bis*. All'art. 6 (Comitato per il controllo interno e i rischi), al comma 1, dopo le parole «in maggioranza indipendenti» è eliminato il seguente inciso «ai sensi dell'art. 2387 codice civile,».

3. All'art. 8 (Organo di controllo), dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1.bis Fatte salve le previsioni di legge, gli statuti delle imprese disciplinano gli aspetti rilevanti per garantire il rispetto nel continuo della quota di genere, individuata dall'art. 10, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, tra cui le modalità di sostituzione dei componenti degli organi, le modalità di formazione delle liste, la presenza tra i sindaci supplenti di componenti del genere meno rappresentato ed ogni altro meccanismo idoneo a garantire il rispetto della quota di genere ivi prevista. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore».

4. All'art. 25 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza) sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo le parole «possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza» sono inserite le seguenti: «e soddisfano i criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché dispongono del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico,»;

b. dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del regolamento requisiti esponenti, nell'organo amministrativo almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 43 del presente regolamento. Se il valore della quota non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

1-*ter*. Gli esponenti indipendenti possiedono una professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.».

c. al comma 4, le parole «e comunque non oltre trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti «, nel rispetto delle modalità previste dal Capo V-*bis*,»

d. il comma 5 è abrogato.

5. Dopo l'art. 25 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza), è inserito il seguente Capo:

«Capo V-*bis* - Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali

Art. 25-*bis (Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare)*. — 1. Quando la nomina dell'esponente spetta all'assemblea, la valutazione dell'idoneità ai sensi dell'art. 23 del regolamento requisiti esponenti è condotta dall'organo competente entro trenta giorni dalla nomina.

2. Entro il termine di cui al comma 1, ove ne ricorrano i presupposti, l'organo competente dichiara la decadenza dall'ufficio dell'esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

3. Gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità, ivi incluse le eventuali dichiarazioni sostitutive nel rispetto della normativa vigente.

4. È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione.

5. L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l'astensione dell'esponente di volta in volta interessato, utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile.

6. Ai fini di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento requisiti esponenti, l'adeguata composizione collettiva dell'organo di appartenenza viene valutata, tenuto conto delle nuove nomine e dei risultati dell'identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale.

7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 23, comma 6 del regolamento requisiti esponenti, il verbale della riunione:

a. fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'organo competente ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal regolamento requisiti esponenti stesso;

b. se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del regolamento requisiti esponenti, possono essere colmati attraverso specifiche misure, indica quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per cui, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal regolamento requisiti esponenti;

c. riporta il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal regolamento requisiti esponenti che possono richiedere valutazioni connotate da un margine di discrezionalità ovvero l'adozione di misure correttive;

d. contiene le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico aggiuntivo;

e. dà conto degli elementi informativi analizzati e della documentazione acquisita o comunque esaminata a supporto della delibera.

8. In aggiunta al verbale, sono trasmessi all'IVASS almeno i seguenti documenti:

a. il *curriculum vitae* dell'esponente;

b. il consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*);

c. i questionari di valutazione conformi a quelli di cui all'Allegato 4 per la verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità alla carica degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali;

d. nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dall'art. 23, comma 8 del regolamento requisiti esponenti.

9. Copia del verbale della riunione e della relativa documentazione esaminata è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente.

10. L'IVASS si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.

11. Ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice, l'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dalle imprese ai sensi dell'art. 76, commi 1-*sexies* e 2 del Codice e dell'art. 24 del Regolamento requisiti esponenti. L'IVASS può richiedere agli esponenti sottoposti a valutazione di partecipare a interviste di cui viene redatto apposito verbale.

12. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 7, l'IVASS può:

a) richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso;

oppure

b) avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice; il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni. L'IVASS può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.

13. Nel caso di cui al comma 12, lettera *a)*, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza nel termine di sessanta giorni, se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

14. I commi da 1 a 13 si applicano altresì se l'organo competente attribuisce ad alcuni dei suoi componenti in carica il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del comitato di controllo sulla gestione oppure di amministratore delegato o di consigliere delegato in un momento successivo a quando la loro idoneità è stata valutata dallo stesso organo competente a seguito della nomina.

Art. 25-*ter (Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei titolari delle funzioni fondamentali)*. — 1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea e nel caso di nomina dei titolari delle funzioni fondamentali, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale all'IVASS.

3. Ai fini di cui al comma 2, se l'impresa ha adottato il modello dualistico, la valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il consiglio di gestione è effettuata dal consiglio di sorveglianza.

4. La nomina dell'esponente o del titolare non può essere perfezionata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS. Nel caso in cui l'esito positivo della valutazione condotta

sia comunicato prima della scadenza del termine dei novanta giorni, l'esponente o il titolare può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione.

5. Se l'IVASS ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del titolare ne dà comunicazione all'impresa entro il termine di novanta giorni, previsto dal comma 4. Nella comunicazione, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ivi inclusa la sottoscrizione di specifici impegni da parte degli esponenti sottoposti a valutazione, ove non risultanti già dal verbale stesso.

6. L'impresa comunica all'IVASS l'avvenuta nomina entro cinque giorni. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice quando l'esponente o il titolare della funzione fondamentale sia nominato nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente su richiesta dell'IVASS siano dalla stessa ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

7. Si applica l'art. 25-*bis*, commi da 3 a 9 per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il titolare della funzione fondamentale devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo di verifica della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale.

8. La nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del titolare della funzione fondamentale in casi eccezionali di urgenza, tra i quali l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti *quorum* deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti, nonché in caso di cessazione inattesa della carica di un titolare della funzione fondamentale in presenza dell'esigenza di provvedere celermente alla sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa. Detti casi devono essere analiticamente valutati e motivati nel verbale della riunione dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti.

Art. 25-*quater (Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo)*. — 1. La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti ai sensi dell'art. 25-*sexies* del presente regolamento; la valutazione non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

2. Entro trenta giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, l'impresa comunica all'IVASS l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina, ivi inclusa la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli eventi sopravvenuti che ai sensi del regolamento requisiti esponenti sono idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente possono essere valutati al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo.

4. Nei casi di cui al comma 3, il termine per la valutazione da parte dell'organo competente ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 2 del presente regolamento decorre dalla data del subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo.

Art. 25-*quinquies (Assunzione di un incarico aggiuntivo)*. — 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del regolamento requisiti esponenti, l'assunzione di un incarico aggiuntivo è consentita con le seguenti modalità:

a. se l'incarico aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nell'impresa, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;

b. se un esponente, già in carica presso l'impresa, intende assumere un incarico aggiuntivo, l'impresa trasmette all'IVASS copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del regolamento requisiti esponenti. L'assunzione dell'incarico aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'IVASS, salvo che l'esito positivo della valutazione condotta sia stato comunicato prima della scadenza dei sessanta giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico subito dopo la ricezione della comunicazione.

Se l'IVASS ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico aggiuntivo, ne dà comunicazione all'impresa di entro il suddetto termine di sessanta giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, entro i cinque giorni successivi all'eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione all'IVASS. Entro sessanta giorni da questa comunicazione, l'IVASS può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice, quando l'esponente assume l'incarico nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)*, in casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l'esponente può assumere l'incarico aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni.

Art. 25-*sexies (Eventi sopravvenuti e rinnovi)*. — 1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali, si verificano eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'impresa, incidono sulla situazione dell'esponente o titolare, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva

dell'organo, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali interessati, nonché dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

2. L'organo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa all'IVASS entro trenta giorni.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento del verbale, l'IVASS può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'art. 76, commi 1-*sexies* e 2 del Codice o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2-*bis* del Codice; il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del regolamento requisiti esponenti, non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, ivi inclusa la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del regolamento requisiti esponenti.

Art. 25-*septies (Sospensione dagli incarichi)*. — 1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'art. 6, commi 1 e 2 del regolamento requisiti esponenti, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione all'IVASS tempestivamente. L'IVASS viene altresì prontamente informato in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.

Art. 25-*octies (Decadenza)*. — 1. IVASS può avviare un procedimento d'ufficio, della durata di sessanta giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti e di titolari delle funzioni fondamentali o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.».

6. Al comma 2, lettera *c)* dell'art. 28 (Titolari delle funzioni fondamentali), le parole «in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso dei requisiti e in ottemperanza ai criteri di idoneità previsti dall'art. 19 del regolamento requisiti esponenti,».

6.bis. All'art. 43 (Comitato remunerazioni), al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole «in maggioranza indipendenti» è eliminato il seguente inciso «ai sensi dell'art. 2387 codice civile.».

7. All'art. 63 (Esternalizzazione delle funzioni fondamentali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza» sono sostituite dalle seguenti «oltre ai requisiti e ai criteri di idoneità»;

b) al comma 4, le parole «possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza» sono sostituite dalle seguenti «possiedono i requisiti e soddisfano i criteri di idoneità»;

c) al comma 4 le parole «ai sensi dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *n)*».

8. All'art. 70, comma 1, la lettera *f)* (Elementi ed obiettivi del sistema di governo societario di gruppo), le parole: «il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 76 del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità previsti dall'art. 76 del Codice e dal regolamento requisiti esponenti».

9. All'art. 71 (Organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Si applica a livello di ultima società controllante italiana quanto previsto dall'art. 5, comma 1-*bis* del presente regolamento».

b) la lettera *p)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 258, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*, 273 degli atti delegati e 215-*bis* del Codice approva la politica per la definizione e la valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e dei criteri di competenza, correttezza e di adeguata composizione collettiva degli organi, nonché del tempo necessario stimato dall'impresa per l'espletamento dell'incarico di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ultima società controllante italiana e, anche in caso di esternalizzazione o sub esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e, secondo proporzionalità, di coloro che svolgono tali funzioni, nonché dell'ulteriore personale in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio, identificato dall'ultima società controllante italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *m)* del presente regolamento. Valuta la sussistenza dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri in capo a tali soggetti con cadenza almeno annuale. In particolare, tale politica assicura che l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana sia nel suo complesso in possesso di

adeguate competenze tecniche al fine di assolvere i compiti ad esso richiesti dalla struttura, dall'attività, nonché dal profilo di rischio del gruppo»;

10. All'art. 74 (Organo di controllo) dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma:

«1.*bis* Si applica a livello di ultima società controllante italiana quanto previsto dall'art. 8, comma 1-*bis*, del presente regolamento».

11. All'art. 87 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a livello di gruppo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «secondo quanto previsto dall'art. 25» sono inserite le seguenti: «e dal Capo V-*bis* - "Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali"».

b) alla lettera *a)* del comma 1, dopo le parole: «assicura il rispetto dell'art. 25, commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-*bis*, 1-*ter*»;

c) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«verifica il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tale società e, anche in caso di esternalizzazione, dei soggetti in essa titolari delle funzioni fondamentali, effettuando gli adempimenti di cui all'art. 25, comma 4 e al Capo V-*bis* "Procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali" ed inviando all'IVASS le informazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 25, comma 6».

12. Nell'Allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo), il paragrafo «Politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza» è sostituito dal seguente:

«Politica in materia di requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 76 del Codice e relative disposizioni attuative:

a) descrizione delle procedure per l'individuazione delle posizioni di cui all'art. 76, comma 1-*bis*, del Codice, anche in caso di esternalizzazione, e per la relativa notifica all'IVASS;

b) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai titolari di funzioni fondamentali e a coloro che svolgono tali funzioni, anche in caso di esternalizzazione, al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo e delle relative procedure di valutazione;

c) descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice, tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che:

i) un soggetto può indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente;

ii) un soggetto può aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari;

iii) un soggetto può mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa.

d) descrizione dei requisiti e dei criteri di cui all'art. 76 del Codice dell'ulteriore personale in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell'impresa anche in caso di esternalizzazione e delle relative procedure di valutazione al momento dell'assunzione dell'incarico e nel continuo.».

13. È inserito l'Allegato 2 al presente provvedimento "Allegato 4"».

Art. 3.

Disposizioni applicabili alle particolari mutue assicuratrici

1. Alle particolari mutue assicuratrici si applica l'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 20 del regolamento requisiti esponenti e dell'art. 56 del Codice.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Viene abrogata la circolare n. 140 del 9 novembre 1990.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni previste dal presente provvedimento si applicano alle nomine effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché agli eventi previsti dagli articoli 47-*quater*, 47-*quinquies* e 47-*sexies* con riguardo alle imprese locali ed alle particolari mutue assicuratrici, nonché dagli articoli da 25-*quater* a 25-*septies* con riguardo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, successivi alla data di sua entrata in vigore e riguardanti nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento requisiti esponenti.

Art. 6.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2024

p. *Il direttorio integrato*
Il Presidente
SIGNORINI

ALLEGATO *1*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il template va denominato cod IVASS_FAP_ORGANODIAPPARTENENZA/CARICA_ DATA
Inserire le date nella forma GG/MM/AAAA
Inserire gli importi in migliaia di euro, seguendo le ordinarie regole di arrotondamento e **utilizzando il punto per indicare le migliaia e la virgola per i decimali.**

FOGLIO ANAGRAFE
Inserire il codice IVASS su 5 cifre

PERIMETRO DI COMPILAZIONE
Foglio 1 (Onorabilità e Correttezza) va compilato dagli esponenti e dai titolari delle funzioni fondamentali di tutte le tipologie di enti.
Foglio 2 (Professionalità e Competenza) va compilato: con riferimento alla Professionalità, dagli esponenti di tutte le tipologie di enti; con riferimento alla Competenza dagli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio e dai titolari delle funzioni fondamentali.
Foglio 3 (Indipendenza) va compilato: - il par. 4.2.1 (Amministratori indipendenti) dalle imprese ove la presenza di amministratori indipendenti sia richiesta da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (es. imprese quotate o per le quali la presenza di amministratori indipendenti sia prevista da statuto); - il par. 4.2.2 (Sindaci) dai sindaci di tutte le imprese; - il par. 4.3 (Indipendenza di giudizio): dagli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio
Foglio 4 (Time Commitment): va compilato dagli esponenti a cui si applica tale criterio
Foglio 5 (Composizione collettiva): non va compilato dai singoli esponenti, ma dagli organi competenti delle imprese a seguito della verifica dell'idoneità degli esponenti nominati. Per semplicità, tale foglio, in sede di trasmissione a IVASS, può essere allegato al questionario redatto dal Presidente dell'Organo competente per la verifica.
Si precisa che eventuali ulteriori istruzioni per la compilazione, anche in relazione alla tipologia di carica rivestita dall'esponente, sono contenute in ciascun Foglio

Dati dell'esponente/titolare	
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Carica assunta nell'ente	Altro (specificare nel campo sottostante)
	Testo libero
Data di decorrenza della nomina	

Dati dell'impresa in cui è assunta la carica	
Codice IVASS	
Denominazione sociale	
Tipologia impresa	
	Testo libero

Si rammenta che le definizioni di "Imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa" e "Imprese minori" sono previste all'art. 1 (Definizioni) del Decreto e qui richiamate per brevità:
Sono "Imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa" le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario rafforzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosità, alla tipologia di attività, alla complessità del business e dell'operatività svolta.
Sono "imprese minori" le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario semplificato secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e che non appartengono al gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice.

1 - ONORABILITÀ - CORRETTEZZA

1.1) ONORABILITÀ

L'esponente /titolare dichiara che:		FONTE NORMATIVA
a) si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. a)
b) è stato condannato con sentenza definitiva:		DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. b)
b.1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale	**Inserire risposta**	
b.2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria	**Inserire risposta**	
b.3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo	**Inserire risposta**	
c) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. c)
d) si trova, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 311-sexies, 324-septies del c.a.p. e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. d)
e) gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste :		DM 88/2022 art. 3 comma 2
e.1) dall'art. 3 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto MISE n. 88/2022, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 2 lett. a)
e.2) dall'art. 3 comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3 del decreto MISE n. 88/2022, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 2 lett. b)
f) di aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti afflittivi per fattispecie che risultano corrispondere – anche in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale - a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 3
g) Con riferimento all'art. 3 comma 1 lettere b) e c), e al comma 2 del decreto MISE n. 88/2022 è intervenuta la riabilitazione o la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 comma 1 del codice di procedura penale	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 4

1.2) CORRETTEZZA

L'esponente/titolare dichiara di trovarsi in una delle situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza	**Inserire risposta**

In caso di risposta affermativa, compilare la sezione seguente

a) Procedimenti penali conclusi

Nota metodologica: indicare ccondanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, incluse quelle che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero emesse a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art.4 comma 2 lettere a) e b) per la parte dei procedimenti conclusi

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….						*per es. cause di estinzione del reato, riabilitazione, revoca della sentenza,*
Testo libero						
2) Procedimento numero….						
Testo libero						
3) Procedimento numero….						
Testo libero						

b) Procedimenti penali pendenti

Nota metodologica: l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 comma 2 DECRETO MISE n. 88/2022 (elencati nella domanda precedente); si intendono incluse anche le sentenze di condanna non definitive

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettere a), b) e l)

RIFERIMENTO	AUTORITA'	FASE DEL PROCEDIMENTO	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	DATA PROSSIMA UDIENZA	TIPO PROSSIMA UDIENZA	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….							
Testo libero							
2) Procedimento numero….							
Testo libero							
3) Procedimento numero….							
Testo libero							

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera c)

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….						
Testo libero						
2) Procedimento numero….						
Testo libero						
3) Procedimento numero….						
Testo libero						

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati, dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento

Nota metodologica: sono da ritenersi inclusi anche i provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettera e) e dell'articolo 220-novies del Codice e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza. Si ritiene rilevante lo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera d), e) e f)

AUTORITÀ	CONTESTAZIONE	STATO PROCEDIMENTO	DATA SANZIONE	IMPORTO E DETTAGLI SANZIONE	SOGGETTO SANZIONATO
Testo libero					
Testo libero					

e) Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso

Nota metodologica: includere lo svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del Codice o a procedure equiparate;

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera g)

NOME SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO IN CORSO	DATA AVVIO/CONCLUSIONE PROCEDURA	RUOLO SVOLTO
Testo libero				
Testo libero				

f) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo

Nota metodologica: includere sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di registri, albi ed elenchi

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera h)

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	DATA	CONTESTAZIONE	ALTRE INFORMAZIONI

g) Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee

Nota metodologica: includere valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera i)

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	ANNO VALUTAZIONE	ESITO VALUTAZIONE

h) Informazioni negative della centrale dei rischi

Nota metodologica: le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera m)

TIPO DI INFORMAZIONE NEGATIVA	IMPORTO	DATA SEGNALAZIONE	SOGGETTO SEGNALANTE	

g) Situazioni equivalenti a quelle di cui alle lettere precedenti, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 3

RIFERIMENTI A TESTO LIBERO (fornire lo stesso tipo di informazioni richieste nelle colonne di cui alle lettere precedenti con riferimento alle equivalenti fattispecie domestiche)

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

2.1.1. ESPERIENZE PROFESSIONALI rilevanti (ultimi 20 anni)

compilazione obbligatoria						*compilazione eventuale: informazioni ulteriori sull'attività o l'ente presso cui è stata svolta, da fornire ove il DM richieda una valutazione di equivalenza basata su*			
da (data inizio)	**a** (data fine) (*)	**Tipologia di attività** (selezionare da elenco)	**Posizione, carica, ruolo (**)**	**Principali mansioni e responsabilità** (non necessario per cariche o posizioni tipiche - es. AD)	**società / ente** (denominazione)	**fatturato dell'ente e altri dati economici rilevanti**	**dati su natura e complessità dell'organizzazione dell'ente** (es. dimensione in termini di personale, particolare complessità della struttura organizzativa, etc.)	**dati su rilevanza e continuità dell'attività professionale svolta negli ambiti di cui all'art. 7, c.2. lett. a) del Decreto**	**altre informazioni**

se necessario, inserire ulteriori righe
(*) per attività attualmente ancora in essere, valorizzare data fine con 31/12/9999
(**) nel caso di sindaco incaricato anche dell'attività di revisione legale dei conti, specificare in tal senso; in mancanza, si intenderà sindaco senza incarico di revisione legale dei conti

2.1.2. DICHIARAZIONI

L'esponente con incarico esecutivo dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
L'esponente con incarico non esecutivo dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o counque funzionali all'attività dell'impresa; l'attività professionale si è connotata per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei predetti settori	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno tre anni attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o ecoomiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
c) di aver esercitato per almeno tre anni funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate, presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare. L'ente presso cui è stata esercitata la funzione ha una dimensione e complessità comparabile con quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.	**Inserire risposta**
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
Il presidente del consiglio di amministrazione è un'esponente non esecutivo e dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e commplessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
c) di aver esercitato per almeno cinque anni attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività dell'impresa; l'attività professionale si è connotata per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei predetti settori	**Inserire risposta**
d) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
e) di aver esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate, presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare. L'ente presso cui è stata esercitata la funzione ha una dimensione e complessità comparabile con quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.	**Inserire risposta**
L'amministratore delegato dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
Il direttore generale dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
Il titolare dell'incarico che comporta l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essedre ricoperto	**Inserire risposta**

Con riferimento alle imprese imprese minori: trovano applicazione i medesimi requisiti di professionalità con la riduzione da tre anni ad uno della durata minima dell'esperienza richiesta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, e da cinque anni a tre della durata minima dell'esperienza richiesta dal comma 3 del medesimo articolo

2.1.3 REQUISITI PER I SOGGETTI CON FUNZIONI DI CONTROLLO	
L'esponente dichiara:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività previste dall'art. 7 comma 2 del Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	**Inserire risposta**
Il presidente del collegio sindacale dichiara	
a) di aver esercitato per almeno cinque anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività previste dall'art. 7 comma 2 del Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni	**Inserire risposta**

2.2 CURRICULUM VITAE

2.2.1. ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI

da (data inizio)	**a** (data fine) (*)	**albo / registro** (denominazione)

se necessario, inserire ulteriori righe

2.2.2. TITOLI DI STUDIO

da (data inizio)	**a** (data fine)	**Titolo conseguito** (selezionare da elenco)	**Descrizione**	**Università, ente o organizzazione**

se necessario, inserire ulteriori righe

2.2.3. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE RILEVANTI

da (data inizio)	**a** (data fine)	**Ambito formativo rilevante** (selezionare da elenco)	**Denominazione del corso o dell'attività formativa**	**Descrizione del corso o attività formativa e delle principali competenze acquisite**

se necessario, inserire ulteriori righe

2.3. AMBITI DI COMPETENZA (conoscenza teorica ed esperienza pratica)

Ambito di competenza (selezionare da elenco)	**Adeguata esperienza teorica: giustificare la risposta**	**Adeguata esperienza pratica: giustificare la risposta (**)**

(**) L'adeguatezza è da valutare in rapporto ai compiti inerenti alla carica che l'esponente è chiamato a ricoprire nell'impresa, anche alla luce delle caratteristiche, dimensionali e operative, dell'impresa stessa.

LE TABELLE SOTTOSTANTI , CHE **NON VANNO COMPILATE**, SONO DI MERO RIEPILOGO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTI DAL DECRETO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ESPONENTE
(Tabella 1: requisiti minimi di professionalità per l'assunzione della carica; Tabella 2: requisiti "rafforzati" di professionalità che consentono di omettere la valutazione della competenza)

Tabella 1
Requisiti minimi di professionalità previsti dal decreto per l'assunzione della carica

IMPRESE (DIVERSE DALLE IMPRESE MINORI, DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALE E DALLE PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI)				
AMMINISTRATORI			SINDACI (*)	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni		Altri sindaci - attività di revisione legale o le attività di cui all'art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			
IMPRESE MINORI				
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Altri sindaci - attività di revisione legale o le attività di cui all'art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	3 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			
IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI				
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Altri sindaci art. 8 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	3 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale art. 8 co. 3	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			

Tabella 2
Requisiti di cui all'allegato A del Decreto, che consentono di omettere la valutazione del criterio di competenza ai sensi dell'art. 9 comma 4.

IMPRESE (DIVERSE DALLE IMPRESE MINORI, DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALE E DALLE PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI)				
AMMINISTRATORI			SINDACI (*)	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	5 anni maturati negli ultimi 8 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 1	3 anni maturati negli ultimi 6 anni			
Altri non esecutivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 2	5 anni maturati negli ultimi 8 anni		Altri sindaci	5 anni maturati negli ultimi 8 anni
Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni		Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
AD e DG cha hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	10 anni maturati negli ultimi 13 anni			
IMPRESE MINORI, IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI				
Esecutivi	2 anni maturati negli ultimi 5 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 1	1 anno maturato negli ultimi 4 anni			
Altri non esecutivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 2	2 anni maturati negli ultimi 5 anni		Altri sindaci	5 anni maturati negli ultimi 8 anni
Presidente	4 anni maturati negli ultimi 7 anni		Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	5 anni maturati negli ultimi 8 anni			

(*) Sono equiparati ai sindaci i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che soddisfano i requisiti di professionalità previsti dal presente decreto per i sindaci.

3 - INDIPENDENZA

3.1) REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (Art. 12 del Decreto n. 88/2022	
N.B.: Qualora (i) non sia richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, la presenza nel consiglio di "amministratori indipendenti" o (ii) l'esponente in esame non sia nominato come "amministratore indipendente"; (iii) le fattispecie elencate non vengano in rilievo in considerazione della peculiare natura dell'ente, valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa ; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa ; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del Decreto 88/2022.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
b) è un partecipante nell'impresa N.B. Per "partecipante" si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 68 del CAP	**Inserire risposta**
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'impresa o società da questa controllate.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'impresa	**Inserire risposta**
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'articolo 210 -ter , comma 2, del Codice, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario	**Inserire risposta**
f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso l'impresa	**Inserire risposta**
g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	**Inserire risposta**
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere h.1), h.2) e h.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente , (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	**Inserire risposta**
h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che non comprometta l'indipendenza:	
h.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire, di seguito, le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
h.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:*	
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	
i.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	**Inserire risposta**
i.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
l) è consigliere esecutivo	**Inserire risposta**

3.2) REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE (Art. 13 del Decreto n. 88/2022)	
N.B. Per esponenti diversi dai componenti del collegio sindacale valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) si trova in una delle situazioni indica te nell'articolo 12 , comma 1, lettere b), g) e h) del Decreto 88/2022 , ossia:	
a.1) è un partecipante nell'impresa	**Inserire risposta**
a.2) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
a.3) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere a.3.1), a.3.2) e a.3.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	
a.3.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
a.3.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
a.3.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:*	
b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:	
b.1) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa;	**Inserire risposta**
b.2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articol o 12 , comma 1, lettere b) , g) e h) , o nella lettera c) del presente comma;	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario, l'intermediario o società controllate dall'intermediario.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
E' fatta salva la possibilita' per u n componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo di cui all'articolo 210 - ter , comma 2, del Codice.	

3.3) CRITERI DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (Art. 14 del Decreto n. 88/2022)	
NB: gli amministratori indipendenti che hanno compilato la sezione 3.1. possono omettere la compilazione di questa sezione; i sindaci possono omettere la compilazione della lett. d) della presente sezione se hanno fornito le corrispondenti informazioni nella sez.3.2). Nel caso di imprese a cui non si applicano i criteri stabiliti dall'art. 14 (Indipendenza di giudizio), valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell' impresa; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art.12 del Decreto 88/2022	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
b) è un partecipante nell'impresa	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell' impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell' impresa o società da questa controllate.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
d) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere d.1), d.2 e d.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	
d.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
d.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza di giudizio:	
d.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *(N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte)*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non inficino l'indipendenza di giudizio:*	
e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	
e.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	**Inserire risposta**
e.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

ALLEGATO 3A - RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA

Data compilazione

Istruzioni per la compilazione:
Importi in migliaia di euro.
Nelle colonne (A) e (B) va riportato solo il nome / cognome dell'esponente (ripetendolo se necessario per ogni rapporto finanziario descritto). In presenza di esposizioni in capo a soggetti rilevanti ai sensi del D.M. 88/2022 : nella colonna (E) vanno indicati i relativi soggetti intestatatari. Questi sono: il coniuge, il soggetto legato in unione civile, il convivente more uxorio, il parente o affine entro il 4° grado dell'esponente.
Rilevano altresì i rapporti finanziari indiretti , i.e.:
(a) quelle nei confronti di società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;
(b) quelle nei confronti di società partecipate per almeno il 10% dall'esponente, ovvero
(c) quelle verso società nelle quali l'esponente stesso ricopre una carica sociale (ad es.: componente del CdA o del CS, CEO, AD, ecc.)
Per ciascun esponente e i soggetti ad esso "connessi", compilare una riga per ogni rapporto finanziario .

compilare

- nella colonna "(H) Tipologia linea di credito" vanno anche indicati i crediti di firma in favore dell'esponente/altro soggetto "connesso" nonché le garanzie rilasciate dall'esponente/altro soggetto "connesso" (in quest'ultimo caso specificare anche chi è il soggetto beneficiario della garanzia) in relazione a un'esposizione finanziaria di terzi.
- nella colonna "(I) ammontare contratto": per le polizze, inserire il premio sottoscritto; per le esposizioni creditizie, inserire l'ammontare deliberato originario"
- le colonne da (J) a (Q) e da (S) a (V) vanno compilato solo in caso di esposizioni creditizie
- nella colonna "(L) Garanzie", vanno indicate le eventuali garanzie a copertura delle esposizioni di cui è titolare l'esponente o altro soggetto "connesso"; va inoltre precisato se garante è il debitore stesso ovvero un soggetto terzo, specificandone in tal caso l'identità e l'eventuale rapporto di connessione con l'esponente.

																		INCIDENZA PERCENTUALE DEL VALORE DEL RAPPORTO FINANZIARIO				
ABI o CODICE IVASS	(A) NOME	(B) COGNOME	(C) N. rapporto finanziario	(D) Tipo rapporto finanziario (Diretta / Indiretta)	(E) Nome Cognome / Denominazione soggetto intestatario e tipo di legame (es. "figlio", "coniuge", ecc.) (solo se non diretta)	(F) Rapporto concessa a condizioni di mercato	(G) Se diversa da condizioni di mercato, motivare scostamento	(H) Tipologia di rapporto (es. polizza, mutuo, fido, etc)	(I) Ammontare contratto in €	(J) Ammontare accordato attuale (fido) / esiduo (mutuo) in €	(K) Ammontare utilizzato in €	(L) Garanzie	(M) Se si, dettagliare	(N) Status	(O) Se non in bonis ordinario, fornire dettagli	(P) Eventuali misure di concessione (cd. Forbearance)	(Q) Se si, descrivere misura	(R) Sul patrimonio dell'esponente o soggetto collegato, se disponibile)	(S) Su accordato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione	(T) Su utilizzato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione	(U) Su accordato totale di Sistema nei confronti del titolare dell'esposizione	(V) Su utilizzato totale di Sistema nei confronti del titolare dell'esposizione
			1		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			2		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			3		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			4		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			5		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			6		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			7		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			8		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			9		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			10		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			11		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			12		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			13		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			14		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			15		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			16		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			17		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			18		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			19		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			20		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			21		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			22		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			23		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			24		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			25		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			26		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			27		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			28		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			29		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			30		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			31		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			32		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			33		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			34		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			35		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			36		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			37		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			38		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			39		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			40		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			41		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			42		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			43		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			44		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			45		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			46		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			47		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			48		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			49		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			50		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					

4 - DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Committment)

In relazione alla carica da assumere, l'esponente dichiara:
- di essere a conoscenza della valutazione effettuata dall'impresa vigilata in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera /regolamento / decisione del ______
- di essere a conoscenza che il tempo richiesto dall'impresa vigilata per la carica da assumere è stato quantificato in un minimo [1] di ______ giorni
- di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dall'impresa vigilata
- di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso l'impresa vigilata non meno di n. | a+b+c+d+e | giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni

pari a n.	a	*per il CdA (organo supervisione strategica)*
a n.	b	*per l'Organo di controllo,*
a n.	c	*per ciascun comitato endoconsiliare*
a n.	d	*per incontri extraconsiliari*
a n.	e	*per formazione/aggiornamento e preparazione riunioni*

- di ricoprire gli incarichi (4.1) e di svolgere le attività professionali / lavorative (4.2) di seguito elencate:

4.1) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA / INTERMEDIARIO / SOCIETA'	PAESE DELLA SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	DIMENSIONE [2] in € 000	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'IMPRESA/ INTERMEDIARIO / SOCIETA' / ALTRE ATTIVITA' [3]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [4]	CONTEGGIO PRIVILEGIATO (Art. 17 c. 2 DM 88/2022) [5] O DA NON CONTARE [6] (si/no)	RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE (ad es.appartenenza a comitati, compiti assegnati alla carica, ecc.)	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [7]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	NUMERO MEDIO DI RIUNIONI PER ANNO [8]	ANNOTAZIONI [9]
1 (ente vigilato nel quale è ricoperta la carica in esame)	bcc velletri											
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Giorni totali sez. (4.1) ______

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] L'indicazione deve essere coerente con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione) dell'impresa vigilata. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dall'ente vigilato sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui.

[2]
- Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari (diversi da imprese e intermediari assicurativi);
- Totale riserve dell'ultimo bilancio d'esercizio per le imprese assicurative;
- Totali premi incassati nell'ultimo esercizio per gli intermediari assicurativi;
- Fatturato totale dell'ultilmo bilancio per le altre tipologie di società

[3] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro autonomo, ecc.

[4] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[5] SI (se fa parte del gruppo Gruppo / è una partecipazione qualificata); NO (non fa parte di gruppi o PQ); DA NON CONSIDERARE. Eventuali informazioni aggiuntive vanno riportate nella colonna "ANNOTAZIONI".

[6] Non sono da includere nel calcolo le cariche in organizzazioni o enti con finalità commerciale non prevalente. Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali, ai fini dell'art. 16 del DM 88/2022 sono, ad esempio: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali).

[7] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, l'attività di follow-up necessaria, il tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, quello per gli eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività,nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico, ecc.)

[8] A titolo indicativo, il dato deve tener conto del numero medio nell'anno di riunioni / incontri / attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta.

[9] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

4.2) ATTIVITA' PROFESSIONALE / LAVORATIVA

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO / STUDIO PROFESSIONALE [1]	ATTIVITA' SVOLTA [2]	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [3]	ANNOTAZIONI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Giorni totali sez. (4.2) ☐

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):
[1] indicare il nome dell'ente / amministrazione pubblica / studio professionale presso il quale l'esponente svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora l'esponente svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.
[2] Rientra in tale ambito il lavoro dipendente, attività libero-professionali o di imprenditore (come ditta individuale o socio non amministratore).
[3] Va considerato il tempo mediamente impiegato nell'anno per svolgere l'attività lavorativa o libero-professionale.

Giorni totali per anno dedicati a tutti gli incarichi (sez. 4.1 + sez. 4.2) ☐

4.3) RISPETTO DEL LIMITE AL NUMERO DI INCARICHI (VINCOLANTE PER LE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI O COMPLESSITA' OPERATIVA ; ORIENTATIVO PER LE TUTTE LE ALTRE)

Considerate le informazioni fornite nella sezione 4.1 e 4.2 della presente scheda, l'esponente dichiara di ricoprire gli incarichi complessivamente riassunti nella seguente tabella:

	Esecutivi	Non Esecutivi	Totale
Incarichi			
di cui computabili nel conteggio privilegiato			
non computabili nel conteggio privilegiato			

Note di ausilio alla compilazione della sezione:
non è possibile farlo.

4.4) FORNIRE DI SEGUITO UN DETTAGLIO INFORMATIVO SULL'EVENTUALE ESISTENZA DI SINERGIE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E GLI INCARICHI RICOPERTI, TALI DA GIUSTIFICARE UNA SOVRAPPOSIZIONE IN TERMINI DI IMPEGNO DI TEMPO

5 - COMPOSIZIONE COLLETTIVA

5.1 Se l'impresa è quotata, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è compliant con le previsioni del TUF?	**Inserire risposta**
5.2 Ove non siano applicabili specifiche previsioni normative, negli organi con funzione di amministrazione e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo?	**Inserire risposta**
5.3 È stata verificata mediante esame approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa degli organi con funzione di amministrazione e di controllo ritenuta ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dal processo di nomina?	**Inserire risposta**

5.4 Specificare la composizione dell'organo compilando la tabella sottostante

Nota metodologica: La tabella va compilata con riferimento a tutti i componenti dell'organo (nella composizione post-rinnovo)
Qualora nella colonna "PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA" sia stata avvalorata l'opzione ALTRO, indicare nella colonna "ALTRO (specificare)" l'ulteriore competenza specifica maturata dall'interessato

COGNOME	NOME	ETÀ	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	DURATA COMPLESSIVA IN MESI DELLA PERMANENZA IN EVENTUALI PRECEDENTI RUOLI NEL CDA O NEL COLLEGIO SINDACALE	ESPERIENZA PROFESSIONALE PREVALENTE	PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA	ALTRO (specificare)	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?	EVENTUALE ULTERIORE COMPETENZA SPECIALISTICA	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?

5.5 Indicare nello spazio sottostante in che modo l'organo ritiene che l'esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva.	
Testo libero	
5.6 Le valutazioni di cui ai quesiti 5.3 e 5.5 sono state svolte con il contributo del Comitato nomine, ove previsto?	**Inserire risposta**
5.7 Nel caso dalla verifica di cui ai punti precedenti siano emerse carenze, l'organo competente ha adottato/programmato misure necessarie a colmarle? Se sì, specificare nello spazio sottostante di quali misure si tratta (ad esempio: modifica delle deleghe, piani di formazione) e le relative modalità attuative.	**Inserire risposta**
Testo libero	
5.8 Se non sono state individuate misure idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo ha formulato all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate?	**Inserire risposta**
5.9 Le cariche di Presidente dell'Organo con funzione di amministrazione, Presidente dell'Organo con funzione di controllo, di Amministratore Delegato (se presente) e di Direttore Generale sono ricoperte da esponenti di genere diverso?	**Inserire risposta**
5.10 Nel caso sia già stata stabilita la composizione dei Comitati consliari, ivi inclusi quelli non obbligatori, è previsto che almeno un componente sia del genere meno rappresentato?	**Inserire risposta**

ALLEGATO *2*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il template va denominato cod IVASS_FAP_ORGANODIAPPARTENENZA/CARICA_ DATA
Inserire le date nella forma GG/MM/AAAA
Inserire gli importi in migliaia di euro, seguendo le ordinarie regole di arrotondamento e **utilizzando il punto per indicare le migliaia e la virgola per i decimali.**

FOGLIO ANAGRAFE
Inserire il codice IVASS su 5 cifre

PERIMETRO DI COMPILAZIONE
Foglio 1 (Onorabilità e Correttezza) va compilato dagli esponenti e dai titolari delle funzioni fondamentali di tutte le tipologie di enti.
Foglio 2 (Professionalità e Competenza) va compilato: con riferimento alla Professionalità, dagli esponenti di tutte le tipologie di enti; con riferimento alla Competenza dagli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio e dai titolari delle funzioni fondamentali.
Foglio 3 (Indipendenza) va compilato: - il par. 4.2.1 (Amministratori indipendenti) dalle imprese ove la presenza di amministratori indipendenti sia richiesta da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie (es. imprese quotate o per le quali la presenza di amministratori indipendenti sia prevista da statuto); - il par. 4.2.2 (Sindaci) dai sindaci di tutte le imprese; - il par. 4.3 (Indipendenza di giudizio): dagli esponenti delle imprese a cui si applica tale criterio
Foglio 4 (Time Commitment): va compilato dagli esponenti a cui si applica tale criterio
Foglio 5 (Composizione collettiva): non va compilato dai singoli esponenti, ma dagli organi competenti delle imprese a seguito della verifica dell'idoneità degli esponenti nominati. Per semplicità, tale foglio, in sede di trasmissione a IVASS, può essere allegato al questionario redatto dal Presidente dell'Organo competente per la verifica.
Si precisa che eventuali ulteriori istruzioni per la compilazione, anche in relazione alla tipologia di carica rivestita dall'esponente, sono contenute in ciascun Foglio

Dati dell'esponente/titolare	
Nome	
Cognome	
Codice fiscale	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Carica assunta nell'ente	Altro (specificare nel campo sottostante)
	Testo libero
Data di decorrenza della nomina	

Dati dell'impresa in cui è assunta la carica	
Codice IVASS	
Denominazione sociale	
Tipologia impresa	
	Testo libero

Si rammenta che le definizioni di "Imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa" e "Imprese minori" sono previste all'art. 1 (Definizioni) del Decreto e qui richiamate per brevità:
Sono "Imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa" le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario rafforzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice, ossia le imprese significative con riguardo alle dimensioni, al profilo di rischiosità, alla tipologia di attività, alla complessità del business e dell'operatività svolta.
Sono "imprese minori" le imprese che sono chiamate ad adottare un sistema di governo societario semplificato secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'IVASS in materia di governo societario, adottate ai sensi dell'articolo 30 del Codice e che non appartengono al gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice.

1 - ONORABILITÀ - CORRETTEZZA

1.1) ONORABILITÀ

L'esponente /titolare
dichiara che:

		FONTE NORMATIVA
a) si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. a)
b) è stato condannato con sentenza definitiva:		DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. b)
b.1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale	**Inserire risposta**	
b.2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria	**Inserire risposta**	
b.3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo	**Inserire risposta**	
c) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni ed integrazioni;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. c)
d) si trova, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 311-sexies, 324-septies del c.a.p. e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 1 lett. d)
e) gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste :		DM 88/2022 art. 3 comma 2
e.1) dall'art. 3 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto MISE n. 88/2022, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 2 lett. a)
e.2) dall'art. 3 comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3 del decreto MISE n. 88/2022, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 2 lett. b)
f) di aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti afflittivi per fattispecie che risultano corrispondere – anche in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale - a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 3
g) Con riferimento all'art. 3 comma 1 lettere b) e c), e al comma 2 del decreto MISE n. 88/2022 è intervenuta la riabilitazione o la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 comma 1 del codice di procedura penale	**Inserire risposta**	DM 88/2022 art. 3 comma 4

1.2) CORRETTEZZA

L'esponente/titolare dichiara di trovarsi in una delle situazioni rilevanti ai fini del requisito della correttezza	**Inserire risposta**

In caso di risposta affermativa, compilare la sezione seguente

a) Procedimenti penali conclusi

Nota metodologica: indicare ccondanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, incluse quelle che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero emesse a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art.4 comma 2 lettere a) e b) per la parte dei procedimenti conclusi

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITA'	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….						*per es. cause di estinzione del reato, riabilitazione, revoca della sentenza,*
Testo libero						
2) Procedimento numero….						
Testo libero						
3) Procedimento numero….						
Testo libero						

b) Procedimenti penali pendenti

Nota metodologica: l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 comma 2 DECRETO MISE n. 88/2022 (elencati nella domanda precedente); si intendono incluse anche le sentenze di condanna non definitive

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettere a), b) e l)

RIFERIMENTO	AUTORITA'	FASE DEL PROCEDIMENTO	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	DATA PROSSIMA UDIENZA	TIPO PROSSIMA UDIENZA	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….							
Testo libero							
2) Procedimento numero….							
Testo libero							
3) Procedimento numero….							
Testo libero							

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera c)

RIFERIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	NATURA DEL CAPO D'ACCUSA / IMPUTAZIONE	ANNO IN CUI SI SONO SVOLTI I FATTI	ALTRE INFORMAZIONI
1) Procedimento numero….						
Testo libero						
2) Procedimento numero….						
Testo libero						
3) Procedimento numero….						
Testo libero						

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati, dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento

Nota metodologica: sono da ritenersi inclusi anche i provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 188, comma 3-bis, lettera e) e dell'articolo 220-novies del Codice e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza. Si ritiene rilevante lo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori assicurativo, bancario, finanziario, dei mercati, dei valori mobiliari e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera d), e) e f)

AUTORITÀ	CONTESTAZIONE	STATO PROCEDIMENTO	DATA SANZIONE	IMPORTO E DETTAGLI SANZIONE	SOGGETTO SANZIONATO
Testo libero					
Testo libero					

e) Partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso

Nota metodologica: includere lo svolgimento di incarichi in imp rese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 242 del Codice o a procedure equiparate;

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera g)

NOME SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO IN CORSO	DATA AVVIO/CONCLUSIONE PROCEDURA	RUOLO SVOLTO
Testo libero				
Testo libero				

f) Sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo

Nota metodologica: includere sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da registri, elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di registri, albi ed elenchi

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera h)

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	DATA	CONTESTAZIONE	ALTRE INFORMAZIONI

g) Valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee

Nota metodologica: includere valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera i)

AUTORITÀ	TIPO PROVVEDIMENTO	ANNO VALUTAZIONE	ESITO VALUTAZIONE

h) Informazioni negative della centrale dei rischi

Nota metodologica: le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 2 lettera m)

TIPO DI INFORMAZIONE NEGATIVA	IMPORTO	DATA SEGNALAZIONE	SOGGETTO SEGNALANTE	

i) Situazioni equivalenti a quelle di cui alle lettere precedenti, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri

FONTE NORMATIVA: DM 88/2022 art. 4 comma 3

RIFERIMENTI A TESTO LIBERO (fornire lo stesso tipo di informazioni richieste nelle colonne di cui alle lettere precedenti con riferimento alle equivalenti fattispecie domestiche)

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

2.1.1. ESPERIENZE PROFESSIONALI rilevanti (ultimi 20 anni)

compilazione obbligatoria						*compilazione eventuale: informazioni ulteriori sull'attività o l'ente presso cui è stata svolta, da fornire ove il DM richieda una valutazione di equivalenza basata su dimensione, complessità e/o rilevanza dell'attività o dell'organizzazione*			
da (data inizio)	**a** (data fine) (*)	**Tipologia di attività** (selezionare da elenco)	**Posizione, carica, ruolo (**)**	**Principali mansioni e responsabilità** (non necessario per cariche o posizioni tipiche - es. AD)	**società / ente** (denominazione)	**fatturato dell'ente e altri dati economici rilevanti**	**dati su natura e complessità dell'organizzazione dell'ente** (es. dimensione in termini di personale, particolare complessità della struttura organizzativa, etc.)	**dati su rilevanza e continuità dell'attività professionale svolta negli ambiti di cui all'art. 7, c.2. lett. a) del Decreto**	**altre informazioni**

se necessario, inserire ulteriori righe
(*) per attività attualmente ancora in essere, valorizzare data fine con 31/12/9999
(**) nel caso di sindaco incaricato anche dell'attività di revisione legale dei conti, specificare in tal senso; in mancanza, si intenderà sindaco senza incarico di revisione legale dei conti

2.1.2. DICHIARAZIONI

L'esponente con incarico esecutivo dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
L'esponente con incarico non esecutivo dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività dell'impresa; l'attività professionale si è connotata per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei predetti settori	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno tre anni attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o ecoomiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
c) di aver esercitato per almeno tre anni funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate, presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare. L'ente presso cui è stata esercitata la funzione ha una dimensione e complessità comparabile con quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.	**Inserire risposta**
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
Il presidente del consiglio di amministrazione è un'esponente non esecutivo e dichiara di aver esercitato, anche alternativamente:	
a) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
b) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e commplessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
c) di aver esercitato per almeno cinque anni attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività dell'impresa; l'attività professionale si è connotata per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei predetti settori	**Inserire risposta**
d) di aver esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare	**Inserire risposta**
e) di aver esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, dirigenziali o di vertice comunque denominate, presso enti pubblici o amministrazioni pubbliche aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare. L'ente presso cui è stata esercitata la funzione ha una dimensione e complessità comparabile con quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.	**Inserire risposta**
L'amministratore delegato dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
Il direttore generale dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto	**Inserire risposta**
Il titolare dell'incarico che comporta l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale dichiara di essere in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, credititizio, finanziario, mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa presso la quale l'incarico deve essedre ricoperto	**Inserire risposta**

Con riferimento alle imprese imprese minori: trovano applicazione i medesimi requisiti di professionalità con la riduzione da tre anni ad uno della durata minima dell'esperienza richiesta dai commi 1 e 2 dell'art. 7, e da cinque anni a tre della durata minima dell'esperienza richiesta dal comma 3 del medesimo articolo

2.1.3 REQUISITI PER I SOGGETTI CON FUNZIONI DI CONTROLLO

L'esponente dichiara:	
a) di aver esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività previste dall'art. 7 comma 2 del Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	**Inserire risposta**
Il presidente del collegio sindacale dichiara	
a) di aver esercitato per almeno cinque anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività previste dall'art. 7 comma 2 del Decreto MISE n. 88/2022	**Inserire risposta**
b) di essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni	**Inserire risposta**

2.2 CURRICULUM VITAE

2.2.1. ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI

da (data inizio)	**a** (data fine) (*)	**albo / registro** (denominazione)

se necessario, inserire ulteriori righe

2.2.2. TITOLI DI STUDIO

da (data inizio)	**a** (data fine)	**Titolo conseguito** (selezionare da elenco)	**Descrizione**	**Università, ente o organizzazione**

se necessario, inserire ulteriori righe

2.2.3. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE RILEVANTI

da (data inizio)	**a** (data fine)	**Ambito formativo rilevante** (selezionare da elenco)	**Denominazione del corso o dell'attività formativa**	**Descrizione del corso o attività formativa e delle principali competenze acquisite**

se necessario, inserire ulteriori righe

2.3. AMBITI DI COMPETENZA (conoscenza teorica ed esperienza pratica)

Ambito di competenza (selezionare da elenco)	**Adeguata esperienza teorica: giustificare la risposta**	**Adeguata esperienza pratica: giustificare la risposta (**)**

(**) L'adeguatezza è da valutare in rapporto ai compiti inerenti alla carica che l'esponente è chiamato a ricoprire nell'impresa, anche alla luce delle caratteristiche, dimensionali e operative, dell'impresa stessa.

LE TABELLE SOTTOSTANTI , CHE **NON VANNO COMPILATE**, SONO DI MERO RIEPILOGO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTI DAL DECRETO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ESPONENTE
(Tabella 1: requisiti minimi di professionalità per l'assunzione della carica; Tabella 2: requisiti "rafforzati" di professionalità che consentono di omettere la valutazione della competenza)

Tabella 1
Requisiti minimi di professionalità previsti dal decreto per l'assunzione della carica

IMPRESE (DIVERSE DALLE IMPRESE MINORI, DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALE E DALLE PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI)				
AMMINISTRATORI			SINDACI (*)	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni		Altri sindaci - attività di revisione legale o le attività di cui all'art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	5 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			
IMPRESE MINORI				
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Altri sindaci - attività di revisione legale o le attività di cui all'art. 7 co. 2	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	3 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale	5 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			
IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI				
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co.1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano svolto incarichi di revisione legale art. 8 co. 1	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni		Altri sindaci art. 8 co. 2	1 anno di esperienza maturato negli ultimi 20 anni
Presidente del CdA art. 7 co. 3	3 anni maturati negli ultimi 20 anni		Presidente del collegio sindacale art. 8 co. 3	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
AD, DG e soggetti che ricoprono incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di AD	5 anni maturati negli ultimi 20 anni			

Tabella 2
Requisiti di cui all'allegato A del Decreto, che consentono di omettere la valutazione del criterio di competenza ai sensi dell'art. 9 comma 4.

IMPRESE (DIVERSE DALLE IMPRESE MINORI, DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALE E DALLE PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI)				
AMMINISTRATORI			SINDACI (*)	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	5 anni maturati negli ultimi 8 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 1	3 anni maturati negli ultimi 6 anni			
Altri non esecutivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 2	5 anni maturati negli ultimi 8 anni		Altri sindaci	5 anni maturati negli ultimi 8 anni
Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni		Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
AD e DG cha hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	10 anni maturati negli ultimi 13 anni			
IMPRESE MINORI, IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI E PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI				
Esecutivi	2 anni maturati negli ultimi 5 anni		Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 1	1 anno maturato negli ultimi 4 anni			
Altri non esecutivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 co. 2	2 anni maturati negli ultimi 5 anni		Altri sindaci	5 anni maturati negli ultimi 8 anni
Presidente	4 anni maturati negli ultimi 7 anni		Presidente	10 anni maturati negli ultimi 13 anni
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7 co. 1 lett. a)	5 anni maturati negli ultimi 8 anni			

(*) Sono equiparati ai sindaci i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che soddisfano i requisiti di professionalità previsti dal presente decreto per i sindaci.

3 - INDIPENDENZA

3.1) REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (Art. 12 del Decreto n. 88/2022	
N.B.: Qualora (i) non sia richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, la presenza nel consiglio di "amministratori indipendenti" o (ii) l'esponente in esame non sia nominato come "amministratore indipendente"; (iii) le fattispecie elencate non vengano in rilievo in considerazione della peculiare natura dell'ente, valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell'impresa ; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del Decreto 88/2022.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
b) è un partecipante nell'impresa N.B. Per "partecipante" si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi dell'articolo 68 del CAP	**Inserire risposta**
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell'impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'impresa o società da questa controllate.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nell'impresa	**Inserire risposta**
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo di cui all'articolo 210 -ter , comma 2, del Codice, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario	**Inserire risposta**
f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso l'impresa	**Inserire risposta**
g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	**Inserire risposta**
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere h.1), h.2) e h.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente , (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	**Inserire risposta**
h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che non comprometta l'indipendenza:	
h.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire, di seguito, le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
h.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:*	
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	
i.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	**Inserire risposta**
i.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
l) è consigliere esecutivo	**Inserire risposta**

3.2) REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE (Art. 13 del Decreto n. 88/2022)	
N.B. Per esponenti diversi dai componenti del collegio sindacale valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) si trova in una delle situazioni indica te nell'articolo 12 , comma 1, lettere b), g) e h) del Decreto 88/2022 , ossia:	
a.1) è un partecipante nell'impresa	**Inserire risposta**
a.2) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi dell'impresa ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
a.3) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere a.3.1), a.3.2) e a.3.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	
a.3.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
a.3.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza:	
a.3.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non compromettano l'indipendenza dell'esponente:*	
b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:	
b.1) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa;	**Inserire risposta**
b.2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articol o 12 , comma 1, lettere b) , g) e h) , o nella lettera c) del presente comma;	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell'intermediario, l'intermediario o società controllate dall'intermediario.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli:	
E' fatta salva la possibilita' per u n componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o piu' societa' dello stesso gruppo di cui all'articolo 210 - ter , comma 2, del Codice.	

3.3) CRITERI DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (Art. 14 del Decreto n. 88/2022)	
NB: gli amministratori indipendenti che hanno compilato la sezione 3.1. possono omettere la compilazione di questa sezione; i sindaci possono omettere la compilazione della lett. d) della presente sezione se hanno fornito le corrispondenti informazioni nella sez.3.2). Nel caso di imprese a cui non si applicano i criteri stabiliti dall'art. 14 (Indipendenza di giudizio), valorizzare i campi con "NA"	
L'esponente:	
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi dell' impresa; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali dell'impresa; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art.12 del Decreto 88/2022	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
b) è un partecipante nell'impresa	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nell' impresa o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nell' impresa o società da questa controllate.	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
d) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti - di cui alle sottostanti lettere d.1), d.2 e d.3) - anche non continuativi, con (i) l'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, (ii) le società controllate dall'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o (iii) partecipanti nell'impresa o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente.	
d.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, descrivere il rapporto di lavoro e fornire le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	
d.2) rapporti di natura finanziaria	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, compilare l'allegato "3A - Rapporti Finanziari" e fornire di seguito le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non comprometta l'indipendenza di giudizio:	
d.3) rapporti di natura patrimoniale o professionale *(N.B. sono inclusi anche i rapporti di natura commerciale e i procedimenti legali, contro l'ente vigilato o contro la controllante e le sue controllate, in cui l'esponente è parte)*	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa relativa ai rapporti di natura patrimoniale, professionale o commerciale, indicare: 1) se del del caso, il nome della società tramite cui si intrattiene il rapporto; 2) l'ente e/o l'esponente verso cui si intrattiene il rapporto; 3) il tipo di rapporto; 4) il relativo valore economico e l'incidenza sul reddito complessivo (o sulle risorse finanziarie, in caso di interesse patrimoniale) dell'esponente : *In caso di risposta affermativa relativa ai procedimenti legali, fornire informazioni sul contenuto del procedimento, la sua fase e l'ente interessato:* *Fornire le motivazioni per cui si ritiene che queste situazioni non inficino l'indipendenza di giudizio:*	
e) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:	
e.1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;	**Inserire risposta**
e.2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane	**Inserire risposta**
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli e le motivazioni per cui si ritiene che questa situazione non infici l'indipendenza di giudizio:	

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

ALLEGATO 3A - RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA

Data compilazione

Istruzioni per la compilazione:
Importi in migliaia di euro.
Nelle colonne (A) e (B) va riportato solo il nome / cognome dell'esponente (ripetendolo se necessario per ogni rapporto finanziario descritto). In presenza di esposizioni in capo a soggetti rilevanti ai sensi del D.M. 88/2022 : nella colonna (E) vanno indicati i relativi soggetti intestatatari. Questi sono: il coniuge, il soggetto legato in unione civile, il convivente more uxorio, il parente o affine entro il 4° grado dell'esponente.
Rilevano altresì i rapporti finanziari indiretti , i.e.:
(a) quelle nei confronti di società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado;
(b) quelle nei confronti di società partecipate per almeno il 10% dall'esponente, ovvero
(c) quelle verso società nelle quali l'esponente stesso ricopre una carica sociale (ad es.: componente del CdA o del CS, CEO, AD, ecc.)
Per ciascun esponente e i soggetti ad esso "connessi", compilare una riga per ogni rapporto finanziario .

compilare

- nella colonna "(H) Tipologia linea di credito" vanno anche indicati i crediti di firma in favore dell'esponente/altro soggetto "connesso" nonché le garanzie rilasciate dall'esponente/altro soggetto "connesso" (in quest'ultimo caso specificare anche chi è il soggetto beneficiario della garanzia) in relazione a un'esposizione finanziaria di terzi.
- nella colonna "(I) ammontare contratto": per le polizze, inserire il premio sottoscritto; per le esposizioni creditizie, inserire l'ammontare deliberato originario"
- le colonne da (J) a (Q) e da (S) a (V) vanno compilate solo in caso di esposizioni creditizie

- nella colonna "(L) Garanzie", vanno indicate le eventuali garanzie a copertura delle esposizioni di cui è titolare l'esponente o altro soggetto "connesso"; va inoltre precisato se garante è il debitore stesso ovvero un soggetto terzo, specificandone in tal caso l'identità e l'eventuale rapporto di connessione con l'esponente.

																		INCIDENZA PERCENTUALE DEL VALORE DEL RAPPORTO FINANZIARIO				
ABI o CODICE IVASS	(A) NOME	(B) COGNOME	(C) N. rapporto finanziario	(D) Tipo rapporto finanziario (Diretta / Indiretta)	(E) Nome Cognome / Denominazione soggetto intestatario e tipo di legame (es. "figlio", "coniuge", ecc.) (solo se non diretta)	(F) Rapporto concessa a condizioni di mercato	(G) Se diversa da condizioni di mercato, motivare scostamento	(H) Tipologia di rapporto (es. polizza, mutuo, fido, etc)	(I) Ammontare contratto in €	(J) Ammontare accordato attuale (fido) / esiduo (mutuo) in €	(K) Ammontare utilizzato in €	(L) Garanzie	(M) Se si, dettagliare	(N) Status	(O) Se non in bonis ordinario, fornire dettagli	(P) Eventuali misure di concessione (cd. Forbearance)	(Q) Se si, descrivere misura	**(R) Sul patrimonio dell'esponente o soggetto collegato, se disponibile)**	**(S) Su accordato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione**	**(T) Su utilizzato totale dell'intermediario nei confronti del titolare dell'esposizione**	**(U) Su accordato totale di Sistema nei confronti del titolare dell'esposizione**	**(V) Su utilizzato totale di Sistema nei confronti del titolare dell'esposizione**
			1		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			2		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			3		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			4		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			5		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			6		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			7		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			8		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			9		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			10		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			11		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			12		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			13		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			14		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			15		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			16		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			17		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			18		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			19		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			20		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			21		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			22		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			23		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			24		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			25		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			26		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			27		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			28		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			29		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			30		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			31		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			32		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			33		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			34		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			35		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			36		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			37		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			38		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			39		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			40		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			41		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			42		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			43		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			44		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			45		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			46		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			47		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			48		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			49		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					
			50		Compilare		Compilare	Compilare	Compilare				Compilare		Compilare		Compilare					

4 - DISPONIBILITA' DI TEMPO (Time Committment)

In relazione alla carica da assumere, l'esponente dichiara:
- di essere a conoscenza della valutazione effettuata dall'impresa vigilata in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera /regolamento / decisione del ________
- di essere a conoscenza che il tempo richiesto dall'impresa vigilata per la carica da assumere è stato quantificato in un minimo [1] di ________ giorni
- di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dall'impresa vigilata
- di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso l'impresa vigilata non meno di n. | a+b+c+d+e | giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni

pari a n.	a	*per il CdA (organo supervisione strategica)*
a n.	b	*per l'Organo di controllo,*
a n.	c	*per ciascun comitato endoconsiliare*
a n.	d	*per incontri extraconsiliari*
a n.	e	*per formazione/aggiornamento e preparazione riunioni*

- di ricoprire gli incarichi (4.1) e di svolgere le attività professionali / lavorative (4.2) di seguito elencate:

4.1) INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA / INTERMEDIARIO / SOCIETA'	PAESE DELLA SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA	DIMENSIONE [2] in € 000	FUNZIONE ALL'INTERNO DELL'IMPRESA/ INTERMEDIARIO / SOCIETA' / ALTRE ATTIVITA' [3]	INCARICO ESECUTIVO (si/no) [4]	CONTEGGIO PRIVILEGIATO (Art. 17 c. 2 DM 88/2022) [5] O DA NON CONTARE [6] (si/no)	RESPONSABILITA' AGGIUNTIVE (ad es.appartenenza a comitati, compiti assegnati alla carica, ecc.)	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [7]	DURATA DELL'INCARICO (da DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA)	NUMERO MEDIO DI RIUNIONI PER ANNO [8]	ANNOTAZIONI [9]
1 (ente vigilato nel quale è ricoperta la carica in esame)												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Giorni totali sez. (4.1) ________

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] L'indicazione deve essere coerente con quanto previsto nella relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale definita dall'organo di supervisione strategica (Consiglio di amministrazione) dell'impresa vigilata. Il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dall'ente vigilato sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e al tempo dedicato all'attività lavorativa/professionale è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui.

[2]
- Attivo totale dell'ultimo esercizio per banche e intermediari finanziari (diversi da imprese e intermediari assicurativi);
- Totale riserve dell'ultimo bilancio d'esercizio per le imprese assicurative;
- Totali premi incassati nell'ultimo esercizio per gli intermediari assicurativi;
- Fatturato totale dell'ultilmo bilancio per le altre tipologie di società

[3] Per altre attività si intendono conferenze, beneficenza, professione senza posizione corporativa, attività di lavoro autonomo, ecc.

[4] Per incarichi esecutivi si intendono, ad esempio, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Membro di comitati esecutivi, Consigliere con funzioni di gestione delegate.

[5] SI (se fa parte del gruppo Gruppo / è una partecipazione qualificata); NO (non fa parte di gruppi o PQ); DA NON CONSIDERARE. Eventuali informazioni aggiuntive vanno riportate nella colonna "ANNOTAZIONI".

[6] Non sono da includere nel calcolo le cariche in organizzazioni o enti con finalità commerciale non prevalente. Le organizzazioni/enti che si presume non perseguano prevalentemente obiettivi commerciali, ai fini dell'art. 16 del DM 88/2022 sono, ad esempio: 1) le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro; 2) gli enti di beneficenza; 3) le chiese; 4) le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di categoria; 5) le organizzazioni il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dei componenti dell'organo di amministrazione e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte di questi ultimi; 6) le organizzazioni che si presume perseguano prevalentemente obiettivi non commerciali sulla base delle disposizioni regolamentari nazionali. In ogni caso vanno tenute in considerazione la natura dell'attività svolta (ad es., offerta di beni e servizi, destinazione degli eventuali profitti, utili non distribuiti) e la predominanza delle attività non commerciali.

[7] Indicare il dato in giorni/FTE (Full Time Equivalent). Va considerato il tempo richiesto per partecipare alle riunioni dell'organo e affrontare eventuali responsabilità aggiuntive (quali, ad es., l'appartenenza a comitati, la formazione, il tempo per preparare le riunioni e analizzare la documentazione ad esse relativa, l'attività di follow-up necessaria, il tempo stimato in eccedenza per affrontare eventuali criticità, quello per gli eventuali spostamenti per raggiungere la sede della riunione o dove si deve svolgere l'attività, nonché quello necessario all'attività di formazione svolta annualmente, funzionale all'incarico, ecc.)

[8] A titolo indicativo, il dato deve tener conto del numero medio nell'anno di riunioni / incontri / attività in cui l'esponente è presumibilmente coinvolto in relazione alla carica ricoperta.

[9] Indicare qualsiasi informazione ritenuta utile per chiarire la natura dell'incarico aggiuntivo. Ad esempio, è possibile indicare se la società nella quale si riveste l'incarico è quotata o meno, il nome del gruppo / partecipazione qualificata rilevante ai fini del conteggio privilegiato, ovvero specificare la natura delle responsabilità aggiuntive di cui alla relativa colonna.

4.2) ATTIVITA' PROFESSIONALE / LAVORATIVA

NUMERO ORDINE	DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO / STUDIO PROFESSIONALE [1]	ATTIVITA' SVOLTA [2]	IMPEGNO DI TEMPO NELL'ANNO (FTE) [3]	ANNOTAZIONI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Giorni totali sez. (4.2) ☐

Note di ausilio alla compilazione della sezione (se necessario, aggiungere altre righe):

[1] indicare il nome dell'ente / amministrazione pubblica / studio professionale presso il quale l'esponente svolge l'attività professionale/lavorativa censita. Qualora l'esponente svolga tale attività al di fuori di un'entità, lasciare il campo vuoto e specificare l'attività svolta nella sezione dedicata.

[2] Rientra in tale ambito il lavoro dipendente, attività libero-professionali o di imprenditore (come ditta individuale o socio non amministratore).

[3] Va considerato il tempo mediamente impiegato nell'anno per svolgere l'attività lavorativa o libero-professionale.

Giorni totali per anno dedicati a tutti gli incarichi (sez. 4.1 + sez. 4.2) ☐

4.3) RISPETTO DEL LIMITE AL NUMERO DI INCARICHI (VINCOLANTE PER LE IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI O COMPLESSITA' OPERATIVA; ORIENTATIVO PER LE TUTTE LE ALTRE)

Considerate le informazioni fornite nella sezione 4.1 e 4.2 della presente scheda, l'esponente dichiara di ricoprire gli incarichi complessivamente riassunti nella seguente tabella:

	Esecutivi	Non Esecutivi	Totale
Incarichi			
di cui computabili nel conteggio privilegiato			
non computabili nel conteggio privilegiato			

Note di ausilio alla compilazione della sezione:

Indicare nella prima riga il numero complessivo degli incarichi ricoperti, distinti fra esecutivi e non esecutivi. Se ne ricorrono le condizioni, nelle righe successive va distinto il numero di incarichi per i quali è possibile applicare il conteggio privilegiato rispetto a quelli per cui non è possibile farlo.

4.4) FORNIRE DI SEGUITO UN DETTAGLIO INFORMATIVO SULL'EVENTUALE ESISTENZA DI SINERGIE TRA LE ATTIVITA' SVOLTE E GLI INCARICHI RICOPERTI, TALI DA GIUSTIFICARE UNA SOVRAPPOSIZIONE IN TERMINI DI IMPEGNO DI TEMPO

5 - COMPOSIZIONE COLLETTIVA

5.1 Se l'impresa è quotata, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è compliant con le previsioni del TUF?	**Inserire risposta**
5.2 Ove non siano applicabili specifiche previsioni normative, negli organi con funzione di amministrazione e di controllo risultanti dal processo di nomina, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% dei componenti dell'organo?	**Inserire risposta**
5.3 È stata verificata mediante esame approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa degli organi con funzione di amministrazione e di controllo ritenuta ottimale preventivamente identificata e quella effettiva risultante dal processo di nomina?	**Inserire risposta**

5.4 Specificare la composizione dell'organo compilando la tabella sottostante

Nota metodologica: La tabella va compilata con riferimento a tutti i componenti dell'organo (nella composizione post-rinnovo)
Qualora nella colonna "PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA" sia stata avvalorata l'opzione ALTRO, indicare nella colonna "ALTRO (specificare)" l'ulteriore competenza specifica maturata dall'interessato

COGNOME	NOME	ETÀ	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	AMMINISTRATORE ESECUTIVO	DURATA COMPLESSIVA IN MESI DELLA PERMANENZA IN EVENTUALI PRECEDENTI RUOLI NEL CDA O NEL COLLEGIO SINDACALE	ESPERIENZA PROFESSIONALE PREVALENTE	PRINCIPALE COMPETENZA SPECIALISTICA	ALTRO (specificare)	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?	EVENTUALE ULTERIORE COMPETENZA SPECIALISTICA	LA COMPETENZA È PREVISTA NEL DOCUMENTO SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE?

5.5 Indicare nello spazio sottostante in che modo l'organo ritiene che l'esponente contribuisca a integrare e a diversificare la composizione collettiva.	
Testo libero	
5.6 Le valutazioni di cui ai quesiti 5.3 e 5.5 sono state svolte con il contributo del Comitato nomine, ove previsto?	**Inserire risposta**
5.7 Nel caso dalla verifica di cui ai punti precedenti siano emerse carenze, l'organo competente ha adottato/programmato misure necessarie a colmarle? Se sì, specificare nello spazio sottostante di quali misure si tratta (ad esempio: modifica delle deleghe, piani di formazione) e le relative modalità attuative.	**Inserire risposta**
Testo libero	
5.8 Se non sono state individuate misure idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo ha formulato all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate?	**Inserire risposta**
5.9 Le cariche di Presidente dell'Organo con funzione di amministrazione, Presidente dell'Organo con funzione di controllo, di Amministratore Delegato (se presente) e di Direttore Generale sono ricoperte da esponenti di genere diverso?	**Inserire risposta**
5.10 Nel caso sia già stata stabilita la composizione dei Comitati consliari, ivi inclusi quelli non obbligatori, è previsto che almeno un componente sia del genere meno rappresentato?	**Inserire risposta**

24A01435

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Briovitase»

Con la determina n. aRM - 34/2024 - 1331 del 5 marzo 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Montefarmaco OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BRIOVITASE;

confezione: A.I.C. n. 034535017;

descrizione: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 10 bustine;

confezione: A.I.C. n. 034535029;

descrizione: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 14 bustine;

confezione: A.I.C. n. 034535031;

descrizione: «450 mg+450 mg polvere per sospensione orale» 20 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01398

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina IP n. 136 del 5 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX 3 MG/G UNGUENT OFTALMIC dalla Romania con numero di autorizzazione 11113/2018/01, intestato alla società Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Germania e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgio, da Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcellona, Spagna, da Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Vía De Les Corts Catalanes 764, 08013 Barcellona, Spagna e da Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione:

«Tobral 0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g;

codice A.I.C.: 043225097 (in base 10) 197409 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 1 ml di unguento oftalmico contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: clorobutanolo anidro, paraffina liquida, vaselina.

Modificare le condizioni di conservazione riportando al paragrafo 5 «Come conservare "Tobral"» del foglio illustrativo e il corrispondente riferimento sulle etichette:

conservare a temperature inferiori a 25°C, nella confezione originale. Non refrigerare.

Il prodotto non deve essere utilizzato oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore. Tenere il tubo chiuso.

Modificare la descrizione dell'aspetto di «Tobral» e contenuto della confezione al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito riportato:

«Tobral» è un unguento di colore da bianco a bianco sporco. Una confezione contiene un tubo di alluminio da 3,5 g con punta oftalmica in PE.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Tobral 0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g;

codice A.I.C.: 043225097;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Tobral 0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g;

codice A.I.C.: 043225097.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01517

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Naprilene»

Estratto determina IP n. 135 del 5 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 20 mg comprimidos 30 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 57872 CN 653578-3, intestato alla società Alfasigma España S.L. AV. Diagonal, 490 - 08006 Barcelona. España e prodotto da Alfasigma S.p.a. - via pontina km 30.400 - Pomezia (Roma) - 00071 - Italia e da Pharmaloop S.L. - C/Bolivia, 15 - POLIG. Industrial Azque - Alcala De Henares (Madrid) - 28806 - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

«Naprilene» «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL;

codice A.I.C.: 051040018 (in base 10) 1JPMSL(in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di enalapril maleato;

eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato, ferro ossido rosso, ferro ossido giallo, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Naprilene» «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL;

codice A.I.C.: 051040018;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Naprilene» «20 mg compresse» 14 compresse in blister AL;

codice A.I.C.: 051040018;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01518

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determina IP n. 134 del 5 marzo 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg comprimate 30 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 5655/2013/01, intestato alla società Upjohn Eesv Rivium Westlaan 142 2909 LD Capelle Aan Den Ijssel Olanda e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NORVASC - «10 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC-PVDC/Al.

Codice A.I.C. n.: 043264023 (in base 10) 198B0R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di amlodipina;

eccipienti: calcio fosfato dibasico anidro, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e amido glicolato sodico (tipo *A)*.

Modificare la descrizione dell'aspetto di NORVASC e contenuto della confezione al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

compresse da 10 mg: compresse di colore da bianco a biancastro, ottagonali con impresso AML - 10 su un lato e logo Pfizer sull'altro lato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: NORVASC - 10 mg compresse - 14 compresse in blister PVC-PVDC/Al.

Codice A.I.C. n.: 043264023.

Classe di rimborsabilità: «Cnn».

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: NORVASC - «10 mg compresse» - 14 compresse in blister PVC-PVDC/Al.

Codice A.I.C. n.: 043264023.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01519

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di mantenimento con glucosio B. Braun».

Con la determina n. aRM - 39/2024 - 718 del 13 marzo 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della B. Braun Melsungen AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO B. BRAUN:

confezione: 034270037;

descrizione: «soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

confezione: 034270049;

descrizione: «soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A01520

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica in alcuni comuni in Provincia di Verona

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 140 del 29 settembre 2023, è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bussolengo, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola Ai Colli, Fumane, Legnago, Minerbe, Negrar di Valpolicella, Pescantina, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio Valpolicella, Terrazzo, Verona, Veronella (VR).

L'affissione all'albo pretorio dei comuni sopra elencati è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.distrettoalpiorientali.it

24A01521

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2022	*Media*	*112,6*		
2023	Febbraio	118,5	8,9	15,0
	Marzo	118,0	7,4	14,2
	Aprile	118,4	7,9	14,2
	Maggio	118,6	7,2	14,5
	Giugno	118,6	6,0	14,3
	Luglio	118,7	5,7	13,9
	Agosto	119,1	5,2	13,8
	Settembre	119,3	5,1	14,2
	Ottobre	119,2	1,7	13,4
	Novembre	118,7	0,7	12,3
	Dicembre	118,9	0,6	12,0
2023	*Media*	*118,7*		
	Gennaio	119,3	0,8	10,8
	Febbraio	119,3	0,7	9,7

24A01522

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riapertura dello sportello per la presentazione di piani di investimento produttivi per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'avviso pubblico 31 ottobre 2023, n. 492. Investimento 5.2 «Idrogeno», linea C «Filiera idrogeno», missione 2, componente 2 del PNRR. Finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU*.

In attuazione dell'art. 7, comma 9, del decreto del direttore generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 492 del 31 ottobre 2023, è stato pubblicato il decreto del direttore generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 50 del 13 marzo 2024 di riapertura dello sportello per i piani di investimento produttivi per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile.

Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dall'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 29 marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del giorno 13 maggio 2024.

Fatto salvo quanto disposto nel decreto direttoriale n. 50 del 13 marzo 2024, restano ferme le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 492 del 31 ottobre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

Il decreto è altresì pubblicato nella piattaforma telematica «incentivi.gov.it».

24A01506

Riapertura dello sportello per la presentazione di piani di investimento produttivi per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'avviso pubblico 13 novembre 2023, n. 510. Investimento 5.2 «Idrogeno», linea B «Elettrolizzatori», missione 2, componente 2 del PNRR. Finanziato dall'Unione europea – *NextGenerationEU*.

Con il decreto del direttore generale Incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 51 del 13 marzo 2024 è stata definita la riapertura dello sportello per i Programmi di investimento produttivi volti alla produzione di elettrolizzatori.

Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it indicando nell'oggetto «M2C2, Investimento 5.2, linea *b)* - elettrolizzatori», a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 29 marzo 2024 e fino alle ore 10,00 del giorno 13 maggio 2024.

Il decreto, inoltre, riduce l'ammontare minimo delle spese ammissibili a due milioni di euro.

Fatto salvo quanto disposto nel decreto direttoriale n. 51 del 13 marzo 2024, restano ferme le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 13 novembre 2023, n. 510.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it

Il decreto è altresì pubblicato nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

24A01507

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1403 datato 1° marzo 2024 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Gen. B. Roberto Vergori, nato il 28 settembre 1971 a Lecce, con la seguente motivazione:

«Comandante dell'Unità multinazionale delle Nazioni Unite, nell'ambito della missione "UNIFIL" in Libano, guidava con ferma determinazione e lucida intelligenza i reparti dipendenti in tutte le attività connesse con il controllo del territorio e con il mantenimento della stabilizzazione dell'area di responsabilità. In un ambiente caratterizzato da difficili condizioni d'impiego, acuite dall'inasprimento delle tensioni tra le parti contrapposte concretizzatesi attraverso attacchi balistici, ha saputo porre in essere, con somma perizia e in tempi estremamente ridotti, misure di sicurezza concrete e lungimiranti che hanno consentito di prevenire ogni forma di criticità e di salvaguardare l'incolumità del personale dipendente. Ufficiale Generale di assoluto valore che ha conferito lustro e prestigio alla Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), febbraio - agosto 2023.

24A01523

Concessione della medaglia d'oro al merito aeronautico

Con decreto ministeriale 41 datato 8 marzo 2024 è stata concessa la medaglia d'oro al merito Aeronautico conferita al Gen. B.A. Davide Cipelletti, nato il 28 marzo 1973 a Busto Arsizio (VA), con la seguente motivazione:

«Comandante della Missione Bilaterale di Supporto in Niger, guidava con somma perizia i propri uomini in molteplici operazioni di rafforzamento delle capacità operative in favore delle Forze Armate nigerine, ponendo in essere innovativi e arditi cicli formativi al fine di renderle pronte a contrastare le attività illegali legate ai fenomeni migratori e ai traffici illeciti della criminalità organizzata. Nonostante le condizioni ambientali non favorevoli e le limitazioni logistiche contingenti, operando in un contesto particolarmente complesso e mutevole, forniva un impulso intelligente ed estremamente efficace alla cooperazione nella lotta all'instabilità, del Sahel. Limpida e carismatica figura di Comandante, con la sua sapiente opera contribuiva a elevare il lustro delle Forze Armate italiane e il decoro della Nazione in ambito internazionale». Niamey (NIGER), dicembre 2021 - luglio 2022.

24A01524

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 854 datato 11 marzo 2024 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Enzo Bernardini, nato il 17 ottobre 1958 a Roma, con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e intellettuali, dotato di straordinaria preparazione professionale, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera nell'Arma dei Carabinieri, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quelli di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale, di Comandante Interregionale "Vittorio Veneto", di Vice Comandante Generale e, da ultimo, quello di Comandante Interregionale "Podgora". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 1° settembre 1979 - 16 dicembre 2023.

Con decreto ministeriale n. 855 datato 11 marzo 2024 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Governale, nato il 7 gennaio 1959 a Palermo, con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, nel corso di quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quello di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale, di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e, da ultimo, Comandante delle Scuole dell'Arma. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 12 giugno 1978 - 7 gennaio 2024.

24A01525

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-069) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C